

CXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	6359	SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6361, 6363
Comunicazione del Presidente	6360	AUDISIO	6361
Disegni di legge:		ERMINI	6364
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	6378	CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	6364
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	6360	LIZZADRI	6364
<i>(Presentazione)</i>	6378	SAVIO EMANUELA	6364
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	6364, 6365
Estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani ed ai loro familiari (592); DE MARZI FERNANDO ed altri: Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli artigiani (42); PIERACCINI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani (190)	6378	BUCCIARELLI DUCCI	6365
PRESIDENTE	6378	Commissione permanente (<i>Modifica alla costituzione</i>)	6378
BALDELLI	6379	Interrogazioni, interpellanze e mozione (<i>Annunzio</i>):	
BIANCHI FORTUNATO	6380	PRESIDENTE	6383, 6394
Proposte di legge:		NATOLI	6394
<i>(Annunzio)</i>	6360	Interpellanza (<i>Svolgimento</i>):	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	6378	PRESIDENTE	6365
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	6360	GULLO	6365, 6376
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):		GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6371
PRESIDENTE	6360, 6363		
FRANZO	6360		

La seduta comincia alle 16,30.

SEMERARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bersani e Martinelli.

(I congedi sono concessi).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che il disegno di legge: «Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati» (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1039) possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, con il parere della V.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Informo che la XIII Commissione (Lavoro), prendendo in esame nella seduta dell'8 aprile 1959 le proposte di legge: Bucciarelli Ducci ed altri: «Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere» (350) e Tognoni ed altri: «Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere» (363) ad essa assegnate in sede referente, ha deliberato di chiedere che le siano deferite in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SCIOLIS ed altri: «Estensione degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati statali, già appartenenti all'amministrazione austro-ungarica, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione del servizio» (1055);

«Estensione degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante la pensione di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei dipendenti degli enti locali, deceduti dopo aver maturato il diritto a pensione, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio» (1056);

CERRETI ALFONSO ed altri: «Conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di ogni tipo ai maestri di ruolo laureati ed in possesso di abilitazione all'insegnamento medio» (1058);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: «Modifica ed integrazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, relativa alla istituzione e ai compiti

dell'Opera nazionale per i ciechi civili» (1057).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso la relazione programmatica sull'attività degli enti di gestione.

La relazione sarà distribuita ai deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci, Franzo, Vicentini, Sodano, Longoni, Graziosi, Viale, Baroni, Pintus, Marengi, Biagioni, Stella, Zugno, Vetrone, Repossi, Bartole, Bolla, Sammartino, Troisi, Gerbino, Prearo, Scarscia, Semeraro, Monte, Boidi, Aimi, Amatucci, Armani, Sangalli, Schiavon, De Marzi Fernando, Sedati, Helfer, Negrari, Caccuri, Marotta Michele, Foderaro, Malfatti, Sorgi, Tantalo, Germani, Cotellessa, Pucci Ernesto, Ferrara, Pugliese, Di Leo, Amadeo Aldo, Baldi, Giglia, Schiratti, De Leonardis, Durand de la Penne, Baccelli, Castellucci, Corona Giacomo, Lucchesi, Martinelli, Rocchetti, Spadola e Turnaturi:

«Istituzione di un fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche» (147).

FRANZO. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZO. L'oggetto della proposta, già chiaro di per se stesso, mi esime dall'illustrarla diffusamente. Essa trova la sua motivazione nelle eccezionali, direi ricorrenti, calamità atmosferiche che si verificano un po' dovunque durante le annate agrarie (recentemente si sono verificate nel Molise) e colpiscono con particolare violenza la produzione agricola.

I presentatori ritengono che sia urgente, e comunque indispensabile, l'attuazione di un

organico sistema che consenta al Governo di mettere in atto con tempestività le provvidenze necessarie per aiutare i produttori agricoli danneggiati. Questa è la finalità della nostra proposta d'iniziativa parlamentare, la quale mira altresì a sgravare completamente, o anche parzialmente, degli oneri tributari coloro che hanno visto sfumare i frutti del proprio lavoro, in modo da consentire il ripristino dell'efficienza produttiva delle imprese agricole.

La proposta tende a costituire, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo di solidarietà, che dovrebbe essere gestito dal ministro dell'agricoltura ed alimentato attraverso un contributo annuo, da parte dello Stato, di cinque miliardi, e mediante eventuali contributi di privati o di enti e organizzazioni di qualsiasi natura comunque interessati al mondo agricolo. Essa mira soprattutto a consentire la corresponsione, agli agricoltori danneggiati, di aiuti concreti per la ricostruzione delle colture e degli allevamenti, mediante facilitazioni per l'acquisto e la distribuzione delle sementi, dei concimi, dei mangimi e degli anticrittogamici necessari alla ripresa produttiva.

In realtà, provvidenze di questo genere vengono di fatto già attuate, ma soltanto un certo tempo dopo il verificarsi delle calamità atmosferiche; manca quindi la tempestività, l'immediatezza degli interventi, che è invece necessaria e indispensabile in casi del genere.

Di qui l'opportunità di promuovere la costituzione di questo fondo di solidarietà permanente contro le calamità in agricoltura.

La proposta di legge circoscrive gli aiuti ai soli danni causati dagli agenti atmosferici alle coltivazioni e agli allevamenti prescindendo dai danni subiti dagli altri beni (come le opere pubbliche) e dalle persone, in quanto per esse si dovrà provvedere di volta in volta, se del caso, con apposite leggi.

Se si raffronta la modesta misura dell'onere posto a carico del bilancio dello Stato con i benefici che dal provvedimento potranno derivare al mondo agricolo, si può esprimere la certezza che la Camera, votando la presa in considerazione della proposta, vorrà dare una prova di doverosa solidarietà alle laboriose e tenaci popolazioni della nostra campagna.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler dare parere favorevole alla presa in considerazione della proposta di legge e di accordare alla stessa l'urgenza sia per la gravità del problema sia per il fatto che la pro-

posta è stata presentata alla Camera sin dal luglio dell'anno scorso. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bonomi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*È approvata*).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Longo, Gatto Vincenzo, Colombi Arturo, Valori, Fogliazza, Avolio, Audisio, Cattani, Grifone, Armaroli, Bianco, Magnani, Magno, Bettoli, Principe, Ferrari Francesco, Angelino Paolo, Miceli, Speciale, Santarelli Ezio, Compagnoni, Pucci Anselmo, Bardini, Cacciatore, Gomez D'Ayala e Amiconi:

« Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali » (204).

AUDISIO. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. I motivi che hanno determinato la presentazione della proposta di legge vanno ricercati nelle insistenti rivendicazioni che in proposito sono state espresse dalle varie categorie contadine. Avendo provveduto dal 1° agosto 1958, cioè pochi giorni dopo l'inizio della nuova legislatura, alla presentazione della nostra proposta di legge, si è ritenuto che in questa legislatura essa avrebbe potuto essere presa rapidamente in considerazione e quindi discussa ed approvata, per le ragioni che il precedente oratore ha accennato nell'illustrare la proposta presentata dai colleghi della democrazia cristiana. Intendo riferirmi a quei motivi di assoluta urgenza che rendono indispensabili queste misure per la difesa dell'azienda e della proprietà contadina, secondo i concetti che l'Alleanza nazionale dei contadini ha espresso nel suo statuto.

Qualcuno dirà: perchè costituire un fondo di solidarietà nazionale? E chi fornirà i mezzi per far funzionare questo fondo?

A tale proposito la nostra proposta di legge si distacca notevolmente da quella presentata dall'onorevole Bonomi, sia per la entità dei mezzi finanziari previsti, che nella nostra proposta sono otto volte superiori, sia per le fonti a cui si ricorre per assicurare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

il finanziamento del fondo. L'onorevole Bonomi chiede per il fondo 5 miliardi all'anno allo Stato; noi chiediamo 40 miliardi all'anno alla grande proprietà terriera e ai monopoli industriali. Ed in ciò ravvisiamo la vera caratteristica della solidarietà nazionale.

Il concetto informatore essenziale che sta alla base del fondo di solidarietà è questo: che quelli provocati da calamità naturali non sono danni dipendenti dalla volontà del soggetto, cioè del contadino che sopporta sempre i danni ricorrenti alle sue produzioni. Egli non ha partecipato al crearsi delle condizioni che quei danni determinarono. Di qui la necessità, a un certo punto dello sviluppo del vivere sociale, di provvedere con norme adeguate, affinché chi lavora non veda frustrato il frutto del proprio lavoro da un evento che è completamente al di fuori della sua volontà.

Ritengo doveroso sottolineare la situazione particolarmente grave del settore agricolo. Pur essendo stati i primi a denunciare gli aspetti gravi e profondi di tale crisi fin dagli anni passati, non siamo più i soli a chiedere insistentemente misure adeguate per potervi far fronte; e a noi pare che l'istituzione di questo fondo rientri fra le misure più urgenti ed anche più rispondenti per sanare determinate particolari situazioni che vengono a crearsi in larghe zone agricole italiane.

L'impovertimento agricolo non è un fenomeno di oggi, e ciò è riconosciuto perfino da documenti ufficiali del Governo e perfino dai primi documenti pervenuti dagli organi del M. E. C. Questo impoverimento, che è contrassegnato dalla fuga dalle campagne soprattutto da parte delle giovani generazioni, trova origine anche nella particolare situazione che si viene a creare allorché le calamità naturali arrecano quei danni che distruggono il frutto del lavoro di coloro che hanno avuto la disgrazia di vivere nelle zone colpite.

Anche per quanto riguarda i gravami fiscali, l'esperienza ci ha suggerito che non è possibile rimetterci soltanto a una certa elasticità nell'interpretazione di vecchie e stantie norme, per la eventuale concessione di dilazioni nel pagamento delle imposte. Infatti, anche quando le intendenze di finanza intervengono in questo senso (e non sempre purtroppo lo fanno), esse aggravano ancora di più la situazione dei contadini colpiti dalle calamità naturali. Pertanto, anche questo aspetto trova nella nostra proposta di legge una adeguata regolamentazione, e cioè è previsto che al danno patito debba

corrispondere immediatamente uno sgravio fiscale, e ciò in relazione al fatto che il reddito ha subito una grave diminuzione.

Bisogna, quindi, provvedere in modo permanente (e qui siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Franco) alla istituzione di un fondo che abbia appunto per scopo di tutelare i contadini dai danni provocati dalle calamità naturali.

I criteri informativi della proposta di legge sono essenzialmente questi: anzitutto, devono beneficiare della legge coloro che conducono o lavorano direttamente la terra, coltivatori singoli o associati, mezzadri, coloni e compartecipanti, mentre sono esclusi tutti coloro che non lavorano direttamente la terra. In secondo luogo, i danni arrecati dalle calamità naturali devono essere considerati in relazione alla superficie territoriale colpita come zona omogenea. Pertanto, dovranno essere considerate calamità gli eventi veramente eccezionali e che il danno sia grave e superi il 30 per cento della produzione lorda aziendale. In terzo luogo, sono previste diverse modalità per accordare i sussidi a seconda che si tratti di risarcire i danni, di ripristinare gli impianti e le opere distrutte, oppure solamente danneggiate, con la conseguenza dell'automatica riduzione dell'imposta erariale in proporzione ai danni subiti ed accertati. Inoltre, i contributi per il fondo di solidarietà non sono richiesti alla totalità dei contribuenti, cioè allo Stato, ma soltanto alle grandi industrie chimiche ed elettriche, ai grandi complessi, la cui attività è rivolta a fornire mezzi tecnici all'agricoltura. Questi enti, quando la nostra proposta diverrà legge, sentiranno senz'altro il dovere di dar vita al fondo di solidarietà nazionale e così non saranno più soltanto i contadini a soffrire le conseguenze derivanti dalle calamità naturali. Non è previsto, pertanto, l'intervento finanziario dello Stato; e anche qui noi ci distacciamo notevolmente dalla proposta di legge presentata dai nostri colleghi democristiani.

Infine, noi intendiamo per calamità naturale (articolo 3 della proposta di legge) non soltanto il gelo, la brina, i periodi di siccità prolungati, le alluvioni, ed altri fenomeni naturali analoghi, ma anche la grandine. E questo è uno dei tanti punti che differenziano la nostra proposta di legge da quella presentata dall'onorevole Bonomi. E a tale proposito ricorderò, signor Presidente, che nella passata legislatura io ho presentato una proposta di legge riguardante la tutela dei contadini nei confronti dei danni derivanti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

da grandinate, proposta che in questa legislatura non ho ripresentata perché l'esigenza è pienamente soddisfatta da quanto proponiamo per la creazione del fondo contro le calamità naturali.

Mi si permetta di dire che ci è parso strano che l'onorevole Bonomi, il quale ormai per autodefinizione ...

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, la prego di non fare della polemica; la invito a concludere, considerato che ella parla in sede di svolgimento di una proposta di legge.

AUDISIO. Ella, signor Presidente, ha ragione. Il fatto è che non abbiamo avuto finora la possibilità di rispondere all'onorevole Bonomi, il quale ci ha accusato di aver plagiato la sua iniziativa. Tale accusa deve ripetere in quest'aula perché deve cessare l'andazzo che si verifica in alcuni settori della politica italiana.

Ogni qualvolta le opposizioni di sinistra assumono delle iniziative, rivolte ai coltivatori diretti, interviene l'onorevole Bonomi con la sua enorme disponibilità di mezzi finanziari e copre i muri di tutti i comuni d'Italia con manifesti che sono delle autentiche menzogne. L'onorevole Bonomi dovrebbe essere contento di considerarci plagiatori delle sue iniziative, perché in tal caso vorrebbe dire che egli fa delle cose ben fatte. Ma noi non plagiavamo nessuno e meno che tutti l'onorevole Bonomi. Infatti, signor Presidente, nella passata legislatura, una proposta di legge concernente l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale fu presentata proprio dai parlamentari comunisti e socialisti. Riaffermiamo queste cose in Assemblea, così l'onorevole Bonomi, il quale è sempre assente e non si sa dove sia quando si trattano questioni che interessano le sue iniziative, potrà ascoltare indirettamente la nostra voce e diventare più cauto, perché a forza di menzogne egli corre il rischio di essere smentito perfino da uomini della sua parte politica.

Ho qui un deliberato della amministrazione provinciale di Cuneo, che è a grande maggioranza democristiana, il quale non soltanto rileva la gravità della proposta di legge Bonomi e non soltanto plaude all'iniziativa delle opposizioni che hanno portato avanti il problema, ma eleva una vibrata protesta contro il deliberato proposito di escludere la grandine dalle calamità naturali, lasciando quindi scoperto un settore molto pericoloso per l'agricoltura di vaste zone del nostro paese.

Non volevo iniziare una polemica, signor Presidente, anche perché avremo modo di

farla in Commissione o in aula in sede di discussione della proposta di legge; desideravo soltanto puntualizzare questo aspetto per dire agli amici dell'onorevole Bonomi che ormai è ora di cambiare disco, di non affidarsi più sistematicamente alle menzogne per cercare di controbattere la politica dei comunisti verso i contadini.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, lo svolgimento di una proposta di legge non deve costituire un pretesto per fare della polemica.

AUDISIO. Concludo affermando che le opposizioni hanno il diritto di assumere le loro iniziative senza che dall'altra parte vi sia sistematicamente l'accusa di plagio. Quanto prima saranno svolte le proposte di legge sulla esenzione dalla imposta di successione: dimostreremo allora che ancora una volta siamo stati noi i primi a sollevare il problema e a presentare una adeguata proposta. Tuttavia, non vogliamo il riconoscimento di nessuna priorità. Vogliamo incontrarci in Commissione con l'onorevole Franzo e con i colleghi della democrazia cristiana per fare andare avanti rapidamente le proposte di legge.

ZUGNO. Non per bloccarle.

AUDISIO. Noi non le abbiamo mai bloccate. E come ciò sarebbe possibile se tutti i presidenti delle Commissioni militano nella vostra parte politica?

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, la prego ancora una volta di concludere.

AUDISIO. Concludo, signor Presidente, chiedendo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Longo.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Ermini e De Lauro Matera Anna:

« Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi » (230).

L'onorevole Ermini ha facoltà di svolgerla.

ERMINI. Si propone una modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi e la sistemazione nei ruoli dello Stato del personale relativo. Si tratta, in breve, di sostituire alla qualifica « ottimo », richiesta affinché il personale possa essere immesso nei ruoli dello Stato, la qualifica « distinto ».

Per il resto, mi richiamo alla relazione scritta e prego la Camera di prendere in considerazione la proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ermini.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Lizzadri:

« Estensione dell'indennità speciale ai marescialli maggiori già in trattamento ordinario di quiescenza all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, congedatisi con almeno venticinque anni di servizio continuativo » (356).

L'onorevole Lizzadri ha facoltà di svolgerla.

LIZZADRI. Non credo che sia necessario illustrare questa proposta di legge, perché è la stessa da me presentata nel luglio 1956. Mi rimetto, quindi, alla relazione scritta.

Vorrei soltanto giustificare la richiesta di urgenza, motivandola col fatto che i beneficiari di questa proposta di legge diminuiscono di numero ad ogni mese che passa, direi anzi ad ogni giorno che passa, in quanto trattasi di vecchi servitori dello Stato, soggetti quindi a morire, per legge naturale, prima dei giovani.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lizzadri.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela, Pitzalis, Romano, Titomanlio Vittoria e Franceschini:

« Modifica all'ordinamento dell'istruzione media: istituzione del liceo linguistico » (371).

La onorevole Emanuela Savio ha facoltà di svolgerla.

SAVIO EMANUELA. La proposta di legge vuole colmare una lacuna dell'ordinamento scolastico italiano: la mancanza di un liceo linguistico, di una scuola di secondo grado che prepari i giovani ad una seria conoscenza delle lingue moderne.

Già nella precedente legislatura, quando presentammo analoga proposta di legge, eravamo mossi da una esigenza che riteniamo oggi più che mai urgente, quella di affiancare all'istituto tecnico, al liceo classico, all'istituto magistrale, un liceo moderno che prepari adeguatamente i giovani alle professioni tecniche ed agli studi universitari.

Gli onorevoli colleghi sanno come in questi ultimi anni le facoltà e i corsi universitari si siano moltiplicati nel nostro paese, e sanno anche come istituti privati molto seri abbiano istituito licei linguistici. Alcuni di questi licei consentono legalmente ai licenciati l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione. A maggiore ragione ci sembra giusto che la scuola secondaria statale non debba rimanere assente.

Nella proposta di legge, la nuova scuola ha una durata di cinque anni e ad essa si accede dalla scuola media. Il programma comprende, oltre alle materie classiche (italiano, latino, chimica, filosofia, storia, matematica e storia dell'arte), ben tre lingue e corsi di letterature straniere, integrati da esercitazioni pratiche e conversazioni. Si chiede, inoltre, che siano almeno quattro i licei linguistici statali nel nostro paese. Aggiungiamo che la nostra proposta potrà essere discussa congiuntamente ai disegni di legge che riordinano l'istituto tecnico, il liceo classico e l'istituto magistrale, disegni di legge che il Governo ha presentato al Senato.

Questo nuovo tipo di scuola è attesissimo dalle famiglie, che in questi anni hanno diretto sempre di più i giovani all'apprendimento delle lingue, per le esigenze della vita di oggi, in cui sempre più stretta è la collaborazione tra i popoli.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

suete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Savio Emanuela.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Bucciarelli Ducci:

« Istituzione della carriera amministrativa di concetto nell'amministrazione dell'interno ed inclusione tra le carriere di concetto dei ruoli dell'ufficio telegrafico e cifra, dell'ufficio crittografico e della biblioteca » (557).

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha facoltà di svolgerla.

BUCCIARELLI DUCCI. Lo scopo che mi prefiggo di conseguire con questa proposta di legge è ampiamente e diffusamente motivato nella relazione scritta; perciò sarò estremamente conciso e sintetico nel riassumere i motivi della proposta stessa. Il sistema organizzativo che ripartisce le attribuzioni impiegate vere e proprie in tre gruppi: A, B e C, le cui rispettive e diverse caratteristiche funzionali sono state ancor meglio definite dal recente ordinamento delle carriere, non ha mai trovato una effettiva rispondenza nell'assetto delle carriere dell'amministrazione civile dell'interno. Infatti, in tale amministrazione esistono dipendenti che, pur esercitando una funzione classificata di concetto, non sono inquadrati in una carriera uguale a quella di cui usufruiscono gli altri impiegati di concetto; ma, rispetto a questi, hanno soltanto un parziale trattamento.

Tale carenza è stata sempre vivamente sentita dalla amministrazione dell'interno e ha creato spesso un non lieve motivo di disagio, tanto è vero che, per supplire a questa carenza, è stato necessario affidare le funzioni di concetto a dipendenti di amministrazioni di enti locali e di questura.

L'istituzione di una carriera di concetto, così come avvenne per l'amministrazione della pubblica sicurezza, allorché fu istituita con legge 20 febbraio 1958, n. 98, consentirebbe di disporre di personale opportunamente selezionato e maggiormente adatto ai compiti ad esso assegnati.

A tal fine è ispirata la mia proposta, che, istituendo la carriera anzidetta, viene ad articolarla in cinque qualifiche: segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vicesegretario. Come corollario ad una istituzione di carriera di concetto per gli impiegati di segreteria, non può

omettersi di creare, come conseguenza logica, una carriera tecnica di concetto per gli addetti agli uffici crittografico, telegrafico e biblioteca del Ministero dell'interno, per adeguare i ruoli corrispondenti alla effettiva natura delle mansioni (tecniche e di concetto) che concretamente vengono esercitate dagli impiegati degli uffici medesimi.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bucciarelli Ducci.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di un'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Gullo, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se ed in quali termini sia stato recentemente autorizzato il primo presidente della Corte di cassazione, dottore Ernesto Eula, ad assumere le funzioni di arbitro in una vertenza ereditaria di ingentissimo valore, della quale si è anche occupato qualche giornale quotidiano; e per sapere, altresì, se in linea di principio, indipendentemente dal suddetto fatto specifico, il ministro ritenga che non esista incompatibilità, e non solo sul piano giuridico, tra le funzioni di arbitro in vertenze private e l'altissimo pubblico ufficio di cui il dottore Eula è unico titolare » (238).

L'onorevole Gullo ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a giudicare dalla larga risonanza che ha avuto questa interpellanza, specialmente nella stampa, si potrebbe dire che con essa si è colpito nel segno; si è, cioè, sollevata una questione che deve essere affrontata e risolta senza indugi.

La questione è stata dibattuta sulla stampa di ogni colore e molti giornali si sono espressi in termini di adesione al contenuto della interpellanza. Ed io non voglio, onorevole ministro, aggiungere altro, neanche in relazione a manifestazioni di carattere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

privato ed epistolare che mi sono pervenute da ogni parte, anche da parte di giudici.

Come è sorta la cosa? Nell'ottobre scorso sulla *Stampa*, il giornale di Torino, mi venne fatto di leggere questa notizia: « Gli eredi del cavaliere Giovanni Ferrero, il noto industriale dolciario di Alba deceduto un anno fa, hanno deciso di affidare ad un collegio arbitrale l'incarico di comporre una vertenza nata tra loro per la successione. Il dottor Merlo, presidente del tribunale di Torino, ha nominato arbitri sua eccellenza Eula, primo presidente della Corte di cassazione, l'onorevole Pella, l'onorevole Bovetti, e li ha ricevuti ieri pomeriggio nel suo ufficio al palazzo di giustizia ».

Non nascondo che il fatto che il primo presidente della Cassazione si recasse nell'ufficio di un presidente di tribunale — nel caso quello di Torino — per assumere le funzioni di arbitro, ossia — diciamo le cose come stanno — dinanzi ad un funzionario a lui subordinato, mi fece una certa impressione. Quasi ritenevo che la notizia potesse non essere perfettamente conforme alla verità. E non le nascondo, onorevole ministro, che prima di muovermi svolsi delle indagini per mio conto per accertarmi della cosa. Purtroppo essa mi risultò perfettamente vera, per cui presentai l'interpellanza che oggi si svolge.

Il giorno dopo la presentazione dell'interpellanza ebbi un colloquio con l'onorevole ministro — forse egli lo ricorda —; fu anzi l'onorevole ministro che di sua iniziativa mi disse: ho saputo che ella ha presentato una interpellanza; le risponderò, speriamo, al più presto. Io precisai anche — è vero, onorevole ministro? — che non consideravo come circostanza centrale della mia interpellanza il fatto che il ministro avesse dato l'autorizzazione. E aggiunsi: non voglio distaccarmi dalla realtà; mi rendo conto della strana condizione in cui si trova un ministro al quale il primo presidente della Cassazione chiede una autorizzazione di questo genere; mi spiego quale debba essere il fastidio — non voglio dire altro — di un ministro che si trova di fronte ad una richiesta simile.

Data questa intonazione che io intendevo dare allo svolgimento della mia interpellanza, intonazione che, ripeto, io resi nota all'onorevole ministro, non nego che mi sorprese fortemente l'intervista che l'onorevole Gonella concesse immediatamente dopo — credo il giorno successivo o due giorni dopo — e che ritengo necessario leggere ora alla Camera. L'onorevole ministro dichiarò all'A. N. —

S. A.: « All'onorevole Gullo, che ha presentato una interpellanza circa l'arbitrato per la vertenza Ferrero, risponderò, come di dovere, nella competente sede parlamentare. Circa notizie errate apparse sui giornali, desidero precisare che, a norma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario vigente, il presidente Eula ebbe regolarmente a richiedere e ad ottenere l'autorizzazione per presiedere il collegio arbitrale, con quell'assoluto e superiore disinteresse che gli è universalmente riconosciuto e che ha sempre caratterizzato la sua lunga vita di magistrato integerrimo. Non vedo alcuna incompatibilità tra l'esercizio di tale funzione e quella di presidente della Cassazione ». Leggerò in seguito il resto.

Dunque, il ministro onorevole Gonella, così come lo stesso Eula, il quale si lasciò anche lui intervistare, insiste sul fatto che per l'arbitrato fu chiesta l'autorizzazione al ministro, autorizzazione che fu concessa. Questo sanerebbe ogni cosa, risolverebbe la questione, farebbe sì che non si riscontrasse nulla di straordinario nel fatto che il primo presidente della Cassazione accetti di essere arbitro in una contesa di natura privata.

Qual è il valore di questa obiezione? Dobbiamo domandarcelo, perché se effettivamente l'autorizzazione, chiesta e concessa, valesse a rendere perfettamente legittima la cosa da qualsiasi punto di vista, non soltanto giuridico, ma anche e soprattutto morale, la questione non avrebbe ragione di essere.

Ma quale valore ha questa obiezione fatta all'interpellanza? E cioè che, essendo stata chiesta e concessa l'autorizzazione, nulla vi è da obiettare e da osservare?

Il ministro ha fatto capo esplicitamente all'articolo 16 della legge, il quale dice effettivamente che « non possono i magistrati senza l'assenso dei superiori gerarchici, accettare incarichi di qualsiasi specie, ma possono assumere le funzioni di arbitro soltanto nei casi previsti da leggi o da regolamenti e in quelli in cui sono direttamente interessate le pubbliche amministrazioni. In ogni altro caso (noti, onorevole ministro!) possono assumere tali funzioni in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia ».

Se è vero, ed è indubbiamente vero, che la norma di legge non va interpretata soltanto dal punto di vista della lettera, ma va interpretata anche secondo lo spirito di essa e secondo l'intenzione del legislatore (sono cose — dirò così — banali addirittura!), se è vero tutto questo, noi dobbiamo non arrestarci

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

al significato delle parole; le quali, del resto, non sono perfettamente nel senso indicato dall'onorevole ministro. L'articolo 16 in realtà sancisce, come obbligo fondamentale, questo: che il magistrato non possa essere arbitro. È questa posizione negativa che l'articolo 16 sancisce. Questa è la regola: il magistrato non può essere arbitro, tranne che — onorevole ministro — in quei particolari arbitrati, che sono chiamati obbligatori, in cui sono interessate le pubbliche amministrazioni e che per lo più sono contemplati nei capitoli di appalto. Dunque, tranne che in quelli, che assumono tutt'altra veste dagli arbitrati privati, è indubbio che l'articolo 16 parte da una posizione negativa: il magistrato non può accettare di essere arbitro.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Riguarda incarichi di altra specie.

GULLO. Quali? Se non c'è qualcosa, che nei casi ordinari non è richiesta, se, cioè manca l'autorizzazione del ministro, il magistrato non può essere arbitro.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è detto « non può ». Non è scritto così.

GULLO. In ogni altro caso possono assumere...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Possono!

GULLO. ...previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi è detto « possono ». Non è detto « non possono »!

GULLO. Il magistrato è un cittadino che non può essere arbitro se non c'è l'autorizzazione. Ogni altro cittadino italiano può essere arbitro senza che sia necessaria alcuna autorizzazione; il magistrato, invece, se l'autorizzazione non c'è, non può essere arbitro. L'articolo 16 pone indubbiamente questa proposizione in maniera chiara ed evidente.

Quindi, non è esatto quel che dice il ministro e che ha detto anche qualche altro, che cioè questa considerazione di natura puramente formale (e quante volte la forma uccide la sostanza, come in questo caso!) sani ogni cosa e dimostri quanto sia legittimo e lecito che un magistrato (e non è detto tutto, perché, dicendo « magistrato », la questione non viene ancora posta nei suoi veri termini), che il più alto magistrato, ossia il primo presidente della Cassazione accetti di essere arbitro in una contesa privata.

Ma, onorevole ministro, ella ha dimenticato una cosa che ha estrema importanza nella questione. Ed è questa: che la legge a

cui ella fa capo (e quindi l'articolo 16) può essere considerata ancora in vita soltanto perché non è in funzione ancora il Consiglio superiore della magistratura. La nuova legge, come ella sa, onorevole ministro, affida il compito di esaminare le richieste di essere arbitro al Consiglio superiore della magistratura, togliendolo al ministro. Evidentemente il ministro ha dimenticato questo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. No!

GULLO. Egli si trova ad essere competente ancora per uno stato di inadempienza in cui versa il Parlamento, per non aver creato il Consiglio superiore della magistratura. Ma vi è la legge già, la quale, ripeto, fissa la competenza non più del ministro, ma del detto Consiglio superiore.

Ma, onorevole ministro, io non faccio ora questa osservazione per dire che ella non doveva dare l'autorizzazione. Non è questo il punto principale della cosa. L'obiezione acquista valore per un'altra considerazione. Del Consiglio superiore della magistratura fa parte di diritto il primo presidente della Cassazione, così come fa parte di diritto il procuratore generale della Cassazione.

Ora, può ella immaginare, onorevole ministro, che il Consiglio superiore della magistratura, di cui fa parte di diritto il primo presidente della Cassazione, possa dar proprio al primo presidente della Cassazione l'autorizzazione di sedere arbitro in una contesa di natura privata? Ma non le doveva suggerire questa considerazione così piana ed evidente, che la legge non vuole (la legge interpretata così come va interpretata, e non fermandoci al significato letterale delle parole) che il primo presidente della Cassazione sia arbitro in una contesa di natura privata?

Ma, onorevole ministro, mi lasci notare qualche altra cosa nella sua intervista. Io conosco molto bene l'onorevole Gonella per avere avuto il piacere di essere stato ministro insieme con lui. È una persona veramente intelligente, ma soprattutto è una persona (e questo non tutti lo indovinano, se non lo conoscono a fondo) di molto spirito e di molta arguzia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La ringrazio.

GULLO. Ora io penso, che, appunto per essere egli una persona di molto spirito, forse questa tendenza naturale gli ha un po' preso la mano. Quando leggo nella sua intervista che il presidente Eula si distingue per « quell'assoluto e superiore disinteresse che gli è universalmente riconosciuto e che ha sempre

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

caratterizzato la sua lunga vita », quando leggo questo, dico: indubbiamente al ministro ha preso la mano la naturale tendenza all'ironia e all'arguzia. Perché, senta, onorevole ministro, che proprio in questo caso ella trovi modo di ricordare il « superiore disinteresse », è cosa che non riesco a capire. Insomma, se li è presi i milioni di compenso o non se li è presi per questo arbitrato? Che proprio in questo caso ella venga a parlare di disinteresse, in un caso cioè in cui ci sono stati milioni e milioni di compensi, dato che la contesa importava miliardi, è una cosa che non voglio definire.

Guardi, onorevole ministro, la cosa acquista un significato che va sottolineato, perché, anche tolta di mezzo la contraddizione in cui ella è caduta parlando di disinteresse in una questione in cui si sono intascati milioni, è da considerare un altro aspetto ancora più serio, e cioè che, così comportandosi, si fa offesa a quei magistrati (e non sono pochi) che sono sul serio disinteressati, che non accettano arbitrati dove si guadagnano milioni e svolgono il loro alto ufficio di giudici senza essere attratti dal miraggio di guadagni straordinari. E si tratta di una offesa, signor ministro, che questi giudici non meritano.

Dice dunque il ministro, nella sua intervista, di non notare alcuna incompatibilità tra l'ufficio di primo presidente della Cassazione e le funzioni di arbitro. Egli non motiva questa affermazione: forse si ripromette di farlo oggi, rispondendo alla mia interpellanza.

Cominciamo intanto col dire, signor ministro, che la smentita maggiore gliela hanno data i suoi amici. Ella forse si è fidato troppo del vecchio proverbio che suona: « Degli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io ». In questo caso Dio non l'ha guardato dai suoi amici, perché, nel momento stesso in cui ella diceva di non intravedere la incompatibilità, due suoi colleghi di Governo, gli onorevoli Pella e Bovetti, arbitri insieme col presidente Eula nella stessa vertenza, appena chiamati agli incarichi ministeriali, si sono dimessi, appunto perché hanno ritenuto che esistesse incompatibilità tra il loro nuovo ufficio e la funzione di arbitri.

Onorevole Gonella, il fatto che la smentita le venga proprio, ed in maniera così decisiva, da due suoi colleghi mi esimerebbe dal dimostrare quanto la sua tesi sia infondata. Infatti, se incompatibilità esiste tra l'ufficio di ministro e la funzione di arbitro, quanta non ne deve esistere per il primo presidente della Cassazione? Perché bisogna pur dire che nei riguardi del ministro la cosa

potrebbe essere perfino opinabile o, perlomeno, non è evidente, palmare, patente come è la incompatibilità che esiste fra la funzione di primo presidente della Cassazione e la funzione di arbitro in una contesa privata.

Si noti, intanto, che anche i giornali che hanno preso le difese del presidente Eula e segnatamente *La Stampa* di Torino (di cui l'Eula è collaboratore per le materie giuridiche) hanno basato anch'essi la loro difesa esclusivamente sul fatto della autorizzazione richiesta e concessa per l'arbitrato. « Il nuovo caso (scrive infatti il citato giornale torinese) cui viene dato notevole rilievo dalla stampa di sinistra mira evidentemente a colpire la posizione seguita dal ministro della giustizia Gonella più che la personalità del presidente Eula. Infatti la partecipazione dell'alto magistrato ai due arbitrati (gli unici due di tutta la sua carriera) era stata autorizzata... ».

Intanto è da rilevare che è sintomatico che si tenga ad accentuare che si tratta di due soli casi; è facile rilevare, infatti, che, se la cosa è lecita, non fa differenza che gli arbitrati siano stati due o cento; e la medesima cosa è da dire ove si pensi che il fatto sia illecito.

Ma quali sono le ragioni che stabiliscono in maniera evidente l'incompatibilità fra le due funzioni? Innanzi tutto sono da ricercare nello spirito e nella lettera stessa della nuova legge che disciplina e regola il Consiglio superiore della magistratura. Ma andiamo alle ragioni che hanno suggerito questa norma al legislatore. Perché il magistrato in genere, e il primo magistrato in specie, non può accettare, non deve accettare l'arbitrato in quanto vi è incompatibilità? Onorevole ministro, ella sa meglio di me che il lodo arbitrale in tanto acquista valore ed efficacia di sentenza in quanto ha il visto di esecutorietà del pretore del luogo dove il lodo viene emesso. Ebbene, l'articolo 825 del codice di procedura civile fa l'ipotesi che il pretore neghi il visto di esecutorietà al lodo arbitrale. Ma potete immaginare un pretore al quale possa venire in mente di negare il visto di esecutorietà a un lodo arbitrale che porti la firma del primo presidente della Cassazione? Se ci atteniamo alla realtà delle cose, come possiamo pensare che l'articolo 825 del codice di procedura civile possa trovare applicazione? Può un pretore arrivare a dire che un lodo firmato dal primo presidente della Cassazione non meriti il visto di esecutorietà?

Ma, anche ammesso che un pretore abbia questo coraggio, si sa che il provvedimento del pretore è impugnabile. E allora come

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

si può pensare che il giudice di fronte al quale si svolgerà l'impugnazione possa non tenere presente che l'autore del lodo arbitrale è il primo presidente della Cassazione? Guardate quale catena di incongruenze, se accettiamo la premessa che non vi sia incompatibilità fra le due funzioni!

Ma vi è poi l'articolo 827 del codice di procedura civile, il quale sancisce che il lodo arbitrale è impugnabile per nullità o per revocazione; con questo di grave: che, mentre per l'impugnazione di nullità è consentita la rinuncia preventiva delle parti, per l'impugnazione di revocazione questa rinuncia non è prevista dalla legge, e, anche se le parti hanno rinunciato, tale impugnazione può sempre farsi. Si va allora di fronte al giudice che ha la competenza di valutare i motivi che hanno determinato l'impugnazione e di decidere su di essa. Ma in quale condizione si troverà questo giudice? Anche se la nullità formale è così scoperta (non è detto che il primo presidente della Cassazione non possa cadere in una nullità formale) che il giudice davanti al quale si discute dell'impugnazione non può non riconoscerla, vi è da tener presente l'articolo 827, il quale stabilisce che, quando l'impugnazione è accolta e il lodo arbitrale è annullato, il giudice diventa giudice di merito, ossia deve far propria la causa non solo dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista del merito.

Ma come possiamo pensare che questo giudice, dovendo giudicare nel merito, possa non tener conto del fatto che nel merito ha giudicato, in un determinato senso, il primo presidente della Cassazione?

Possiamo veramente credere che in questo caso vi sia garanzia sicura di serena giustizia, e che la parte la quale ha impugnato il lodo si trovi realmente di fronte ad un magistrato che non si lasci influenzare da nulla e giudichi quindi anche nel merito, prescindendo sinceramente dal giudizio del primo presidente? Credere ciò è assurdo! Non si può quindi sostenere che non esistono motivi di incompatibilità.

Ciò va affermato, onorevole ministro, a condanna del primo presidente che ha inaugurato questo metodo e a lode di coloro che mai hanno chiesto di poter sedere come arbitri in vertenze private. Ritengo (anzi, sono sicuro) che è questo il primo caso nel nostro paese di un primo presidente della Cassazione il quale richieda (e ottenga, soprattutto) di essere arbitro in una contesa di natura privata.

Noi non ci troviamo qui di fronte soltanto ad Eula, ma di fronte alla amministrazione della giustizia, che è cosa assai più alta e durevole; mentre Eula dovrà essere collocato a riposo fra alcuni mesi per raggiunti limiti di età, l'amministrazione della giustizia resta.

È ora che il ministro della giustizia cessi di sostenere la tesi secondo cui basta che un primo presidente della Cassazione avanzi richiesta di essere arbitro perché il ministro debba concederla, non notando alcuna incompatibilità... No! La incompatibilità esiste ed è radicata nella legge, oltre che in ragioni di moralità così evidenti che sono sorpreso come si voglia non vederle e come si cerchi di mascherarle per avallare la tesi secondo cui un tale arbitrato sarebbe perfettamente lecito.

È ora che la questione venga affrontata e risolta così come vuole la nuova legge sul Consiglio superiore della magistratura, la quale, includendo nel Consiglio il primo presidente della Corte di cassazione, non può in alcun modo consentire che quel magistrato possa essere autorizzato dallo stesso Consiglio a sedere come arbitro in contese private.

Noi dobbiamo far sì che la magistratura sia veramente posta in condizione di assicurare agli italiani una retta amministrazione della giustizia!

Chi parla appartiene a una parte politica dalla quale si è levata sempre una parola a difesa della magistratura quando si è trattato di accogliere rivendicazioni, anche di natura economica, di questa categoria; se talvolta queste richieste non sono state accolte non lo si deve certo all'opposizione di questa parte della Camera. Noi, infatti, abbiamo sempre riconosciuto il diritto della magistratura ad avere assicurato un tenore di vita elevato, consono e adeguato all'alta funzione che essa esercita.

In ogni congresso i magistrati ripetono (suscitando reazioni, se non giustificate, per lo meno spiegabili) di essere essi funzionari dello Stato che si differenziano da tutti gli altri. Tutte le altre categorie di dipendenti dello Stato — sostengono i magistrati — si muovono su un piano completamente diverso da quello che è proprio dei magistrati, investiti di una così alta funzione nella vita costituzionale dello Stato da non poter essere messi alla pari degli altri impiegati. E su questo si può essere anche d'accordo, dato che effettivamente i magistrati esercitano un potere sovrano dello Stato e meritano quindi una particolare considerazione.

Ma che i magistrati abbiano un trattamento economico superiore a quello degli altri impiegati dello Stato; che abbiano una situazione morale e di prestigio diversa e più elevata rispetto agli altri pubblici dipendenti, comporta però d'altra parte, limiti e atteggiamenti cui possono non esser tenute altre categorie. Sarebbe veramente strano che, quando il discorso si sposta, non si riconoscesse più questa sostanziale diversità della magistratura e si sostenesse che, se arbitro può essere un direttore generale, non si vede perché non possa esserlo anche un primo presidente della Cassazione.

Perché noi vogliamo che i magistrati siano pagati meglio degli altri impiegati dello Stato? Perché vogliamo che i magistrati, quanto a prestigio, quanto ad altezza della carica, siano considerati diversamente dagli altri impiegati dello Stato? Vogliamo questo appunto perché vogliamo assicurare alla nazione una retta e serena amministrazione della giustizia; vogliamo cioè che il cittadino, allorché sottopone un suo caso al magistrato, sia sicuro di trovarsi di fronte a qualcuno cui non fa difetto la serenità, la superiorità, che non si lascia cioè guidare da considerazioni estranee all'alto compito che gli è affidato.

Onorevole ministro, non si assicura una retta e serena amministrazione della giustizia, se si può concepire che un primo presidente di Cassazione possa assumere la funzione di arbitro in una contesa di natura privata.

Gli arbitrati cui ora si si discute e di cui ora ho notizia sono tre (può darsi che ve ne siano altri che io non conosco): quello Ferrero ed altri, ricordato in maniera particolare nella mia interpellanza; quello della Edison (arbitrato, come al solito, di miliardi), e quello relativo alla eredità Feltrinelli pure per miliardi.

In questi arbitrati, specialmente in quello della Edison, giova osservare (al riguardo ho avuto molte lettere da parte di giudici, i quali hanno firmato con il loro nome e cognome) che il presidente Eula aveva come colleghi alcuni avvocati patrocinanti in Cassazione, di vasta reputazione. Vorrei chiedere a tutti coloro che sanno giudicare di queste cose non sganciandosi dalla realtà della vita, e non perdendosi in considerazioni astratte che sono sempre inconcludenti, se non è da valutare in tutta la sua importanza il fatto che il primo presidente della Cassazione affronti e decida, come arbitro, grosse questioni private, avendo come colleghi avvocati cassazionisti, i quali domani andranno a

perorare altre cause di fronte al primo presidente della Cassazione. Essi hanno insieme intascato milioni di compenso. Si è sicuri in tal modo di non stabilire legami che non siano in stridente contrasto con quella che dovrebbe essere la serenità e la superiorità del giudice?

Ho già detto che, di fronte alla richiesta del primo presidente d'essere autorizzato ad essere arbitro, mi rendo conto dello stato d'animo dell'onorevole ministro. È per questo che mi meraviglia il fatto che egli abbia rilasciato una intervista con cui invece esalta addirittura il suo operato.

Ho molto rispetto verso l'onorevole Gonnella, e vorrei che alle mie parole non fosse attribuito un significato diverso da quello che io voglio loro dare. Mi si consenta però di dire che la conclusione dell'intervista muove inevitabilmente al riso, quando egli afferma che Eula ha fatto bene a chiedere e ad accettare di essere arbitro dato che nelle questioni a lui sottoposte venivano anche ad essere coinvolti interessi di centinaia, di migliaia di operai...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho parlato di centinaia. Non esageri!

GULLO. Per questa considerazione il presidente Eula dovrebbe essere addirittura esaltato. Questo vuol dire forse che se fosse stato arbitro lei, gli interessi degli operai implicati nella faccenda non sarebbero stati tutelati? Vi era proprio bisogno che si ricorresse al primo presidente della Cassazione per trovare un buon arbitro capace di esaminare umanamente questi interessi e di emettere una decisione corrispondente a ragioni di diritto e di equità? Quante strane cose non si debbono dire per giustificare un atto che non è giustificabile? V'è da dire, onorevole ministro, che allorché ella porta come motivi di giustificazione della richiesta fatta dal dottor Eula e dell'accoglimento di essa da parte sua i due argomenti del disinteresse del primo presidente della Cassazione e degli interessi degli operai in gioco, è evidente che ella argomenti più seri e più efficaci non ne ha, e quindi, con ciò stesso, ribadisce la bontà della tesi esposta nella mia interpellanza, la quale vuole suonare condanna di un costume, che, non voglio dire altro, è quanto meno evidentemente antigiuridico, e vuole, ripeto, concorrere in tal modo ad assicurare al paese una retta e serena amministrazione della giustizia. (*Vivi applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Gullo ha prospettato nella sua interpellanza e nel suo odierno discorso questioni giuridiche relative alla legittimità degli arbitrati dei magistrati ed alla compatibilità fra arbitro e magistrato, nonché questioni di opportunità per l'autorizzazione concessa in un caso concreto.

Risponderò alle une ed alle altre considerazioni, ma desidero fare, anzitutto, alcune precisazioni di ordine pregiudiziale che varranno non solo a chiarire il mio pensiero, ma ad illuminare l'opinione pubblica sul tema degli arbitrati dei quali si è occupato, come ha poc'anzi notato l'onorevole Gullo, anche qualche giornale, che ha ritenuto di poter avanzare delle critiche sul compimento di un atto che tutti i magistrati, sia ordinari sia amministrativi, possono legittimamente compiere.

È noto che l'istituto dell'arbitrato attualmente esiste presso tutte le nazioni; anzi, in contrasto con il principio che vuole i collegi giudicanti composti sempre in numero dispari, in qualche paese gli arbitri sono pure in numero pari e solo in caso di disaccordo si ricorre ad un terzo arbitro che assume la denominazione di superarbitro, in quanto chiamato a dirimere il contrasto.

Vero è che la vita di questo istituto non è stata sempre facile e che, fin dall'epoca in cui era in vigore il codice di procedura del 1865, autorevoli giuristi, come il Mortara, criticavano l'istituto dell'arbitrato osservando, tra l'altro, che il conferimento a privati della potestà di decidere liti costituiva una lesione alla potestà esclusiva dello Stato di esercitare la giurisdizione. Ma le avversioni e le difficoltà, sollevate anche in sede di lavori preparatori del codice del 1940, furono superate.

La Commissione legislativa incaricata della redazione di detto codice, infatti, non solo dette all'istituto un più completo assetto collocandolo nel libro riservato ai procedimenti speciali (invece che in una posizione quasi *extra* codice in cui lo aveva posto il legislatore del 1865), ma ne giustificò la conservazione, ponendo in rilievo che l'arbitrato, mentre non lede i diritti dello Stato, che non pretende certo di impedire la composizione di una lite, sia pure con l'intervento di terzi, costituisce il mezzo per una sollecita e pacifica composizione delle controversie, spoglio della solennità e dell'apparato inerenti pur sempre ai giudizi davanti agli organi della giurisdizione.

A prescindere dagli arbitrati impropriamente denominati obbligatori, in quanto previsti da particolari disposizioni di legge o regolamenti, intesi a derogare alla giurisdizione ordinaria per determinati gruppi di controversie, secondo l'attuale disciplina, le parti possono far ricorso al giudizio arbitrale o in presenza di una lite già sorta (*iam nata*) o in previsione di quelle che potranno sorgere (*nondum natae*) da un determinato rapporto giuridico posto in essere. Nel primo caso il giudizio trae origine dal compromesso, che è un contratto di diritto privato, destinato a produrre effetti processuali; nel secondo trae origine dalla cosiddetta clausola compromissoria inserita nel contratto diretto a regolare il rapporto, le cui eventuali controversie si intesero preventivamente devolvere alla giurisdizione arbitrale.

Non è il caso di attardarsi sulle materie che non possono essere compromesse in arbitrati, né sul come si addiviene alla nomina degli arbitri. Ricorderò soltanto che possono assumere le funzioni di arbitro tutti i cittadini italiani che abbiano piena capacità giuridica e di agire, e quindi anche i magistrati ordinari ed amministrativi (vedi l'articolo 812 del codice di procedura civile).

La procedura dei giudizi arbitrali è delle più semplici. La pronuncia degli arbitri, definita « lodo » dalla legge, non ha l'efficacia di sentenza e, quindi, di cosa giudicata o di titolo esecutivo fino a che il pretore, in seguito al deposito, non l'abbia resa tale con proprio decreto. Solo in quel momento, dall'atto complesso formato dal lodo degli arbitri e dal decreto pretorile, nasce la sentenza arbitrale che ha tutti gli effetti di una sentenza.

Ai sensi dell'articolo 814 del codice di procedura civile, gli arbitri hanno, salvo espressa rinuncia, diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata. La relativa liquidazione, che può essere fatta nello stesso lodo solo se vi sia stata esplicita richiesta in tal senso, concretandosi in una semplice proposta, non è vincolante per le parti se non è accettata. Nel caso di mancata accettazione o di omessa liquidazione del lodo, l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato dal presidente del tribunale del luogo ove è stato stipulato il compromesso o il contratto contenente la clausola compromissoria con ordinanza non impugnabile avente valore di titolo esecutivo contro le parti.

Quindi, quando si parla « di lauti compensi » e « di milioni intascati » secondo la odierna e gratuita espressione dell'onorevole

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Gullo, non si può dimenticare che il codice riconosce alla parte che abbia motivo di dolersi in tale materia la facoltà di ricorrere al magistrato.

GULLO. Non si sono doluti affatto, anzi!

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa facoltà esiste, quindi non vi è lesione di interessi per nessuno.

Contro la sentenza degli arbitri la legge consente due specie di impugnative: per nullità e per revocazione, l'una e l'altra contenute entro limiti ben determinati e circoscritti.

Ai fini dell'impugnativa per nullità, bisogna tener presente che nello spirito del nuovo codice il giudizio arbitrale è considerato come un giudizio di primo grado, tanto è vero che lo stesso codice dispone che l'impugnativa per nullità si propone al giudice superiore a quello che sarebbe stato competente a decidere la controversia in primo grado. Se l'impugnativa è accolta, il giudizio si svolge in secondo grado, utilizzando, in quanto possibile, il materiale raccolto nel giudizio arbitrale. Competenti a conoscere delle controversie di revocazione sono invece il pretore, il tribunale o la corte di appello del luogo in cui la sentenza è depositata.

Contro la sentenza che pronuncia sull'impugnazione per nullità o sulla revocazione è ammesso ricorso per cassazione. Tale ricorso — e su ciò è opportuno insistere — non investe la pronuncia degli arbitri, ma quella dei giudici ordinari, con la quale fu decisa la impugnativa per nullità o per revocazione.

Non mi permetto di dare del pretore il malinconico e negativo giudizio dato oggi dall'onorevole Gullo. Ho fede nella sua indipendenza ed ogni giudizio in contrario suonerebbe mancanza di riguardo alla dignità del magistrato.

Come si è già accennato, a norma dell'articolo 812 del vigente codice di rito, possono assumere le funzioni di arbitro tutti i cittadini italiani che abbiano piena capacità giuridica e di agire. Per altro, delle limitazioni sono stabilite dai rispettivi ordinamenti sia per i magistrati del Consiglio di Stato, sia per quelli ordinari. Per i primi, le cennate limitazioni sono state consacrate per la prima volta nell'articolo 6 del testo unico del 26 giugno 1924, n. 1054, che stabiliva: « Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento, il presidente e i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranei alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Queste limitazioni hanno subito attenuazioni, ritenendosi che i magistrati del Consiglio di Stato possono assumere, senza alcuna autorizzazione o assenso, le funzioni di arbitri nel caso di arbitrati previsti da leggi o regolamenti, e che in tutti gli altri casi (e cioè ove si tratti di arbitrati che interessano unicamente privati), hanno bisogno della semplice autorizzazione del presidente del Consiglio di Stato.

Ben diversa è la disciplina relativa ai magistrati ordinari. Per essi, infatti, l'ordinamento giudiziario del 1865, (regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626) nel titolo I, capitolo III, relativo alle incompatibilità per i funzionari dell'ordine giudiziario, non conteneva alcuna norma che vietasse o limitasse l'esercizio della funzione di arbitro, la quale, pertanto, doveva ritenersi incondizionatamente consentita. Restringendo tale facoltà per così lungo tempo esercitata incondizionatamente, la legge 24 luglio 1908, n. 438 (sulle guarentigie e la disciplina), all'articolo 5, sancì, in linea di massima, il divieto per i magistrati di assumere la funzione di arbitro, salva per altro l'eccezione dei casi previsti da leggi o regolamenti, per i quali occorreva l'assenso dei capi gerarchici; ciò si argomentava dal primo comma dello stesso articolo che tale assenso ripeteva per ogni incarico.

Seguì quindi l'ordinamento del 1921 (regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1988) che, ispirato ad un criterio di maggiore larghezza, stabilì (articolo 13) che i magistrati non potessero accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'assenso dei capi gerarchici, tranne quelli di arbitri nei casi previsti da leggi o regolamenti o interessanti pubbliche amministrazioni. Tale norma fissò, quindi, il principio che qualsiasi arbitrato potesse essere assunto dai magistrati, purché con l'assenso dei capi gerarchici, dal quale era dato prescindere solo nei tre casi anzidetti per i quali non era richiesto l'assenso.

L'ordinamento del 1923 (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786) adottò, al contrario, un criterio più restrittivo, disponendo (articolo 15, secondo comma) che « i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici, e non possono assumere le funzioni di arbitri se non nei casi previsti da leggi o da regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Quando la designazione dell'arbitro non derivi da leggi o da regolamenti, occorre l'assenso dei capi gerarchici ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Tale norma sembra più restrittiva di quella del 1921, se va intesa nel senso che fossero consentite ai magistrati le funzioni di arbitro solo nelle due ipotesi di arbitrati previsti da leggi o da regolamenti o nei quali siano interessate pubbliche amministrazioni e che occorresse comunque l'assenso dei superiori gerarchici, tranne che la designazione dell'arbitro non derivasse direttamente dalla legge o dal regolamento.

Si ebbe, infine, l'ordinamento del 1941, tuttora in vigore, con il quale, all'articolo 16, secondo comma, si stabilì che i magistrati « non possono, senza l'assenso dei superiori gerarchici, accettare incarichi di qualsiasi specie, ma possono assumere la funzione di arbitro soltanto nei casi previsti da leggi o regolamenti ed in quelli in cui sono direttamente interessate pubbliche amministrazioni. In ogni altro caso possono assumere tali funzioni in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia ».

A tenore di tale norma, quindi, i magistrati ordinari possono — dico « possono » come afferma l'articolo 16 e non dico « non possono » come ha affermato oggi qui alla Camera l'onorevole Gullo — anche senza l'assenso superiore, assumere le funzioni di arbitri in tutti i casi previsti da leggi o regolamenti ed in quelli in cui sono direttamente interessate pubbliche amministrazioni, mentre in ogni altro caso occorre l'autorizzazione del ministro, che può essere concessa solo se il magistrato sia designato come arbitro unico o presidente del collegio arbitrale.

Apprezzabili ragioni di delicatezza hanno, però, indotto i magistrati ordinari a generalizzare la portata dell'ultimo precetto della norma ed a chiedere sempre l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, autorizzazione che, con l'entrata in funzione del Consiglio superiore, diventerà di competenza di quest'ultimo (articolo 64 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916). (*Interruzione del deputato Gullo*).

Ella vede, onorevole Gullo, che anch'io ricordo il Consiglio superiore, e lo ricordo talmente che devo precisare che la sua competenza in materia è stata stabilita non dalla legge — come l'onorevole Gullo ha ora affermato — ma dal decreto presidenziale che è stato elaborato dall'esecutivo in virtù di delega. Pur non essendo prescritto né dalla Costituzione, né dalla legge istitutiva del Consiglio superiore, siamo stati noi a trasferire al Consiglio superiore la facoltà di concedere autorizzazioni per arbitrati. Abbiamo

sottratto questa competenza al ministro di nostra iniziativa, perché questo principio non era fissato dalla legge delegante. Ma, finché non entra in funzione il Consiglio superiore, è logico che la facoltà di autorizzare la conservi il ministro, altrimenti l'articolo 16 resterebbe inapplicabile. Una facoltà non può essere esercitata da un organo che ancora non esiste.

Il difetto di autorizzazione non induce a nullità del lodo, ma può essere motivo per l'adozione di misure disciplinari a carico del magistrato che l'autorizzazione non abbia tempestivamente richiesto.

Come si può rilevare da questi rapidi cenni storici, la legislazione su questa materia ha subito di tempo in tempo mutamenti vari e, se il legislatore riterrà utile che le leggi vietino ogni arbitrato di magistrati, potrà liberamente farlo. Ma nessuna proposta è stata mai presentata in questo senso; comunque, il caso in questione può essere considerato e valutato solo alla stregua del diritto vigente.

Poiché si è parlato di incompatibilità tra la funzione di arbitro e quella eventuale di componente del collegio giudicante in sede di impugnazione, vale ricordare quanto dispone l'articolo 51 del codice di procedura civile in ordine all'obbligo di astensione.

Come vede, onorevole Gullo, il caso che ella stasera ha qui portato in Parlamento non è un caso patologico, un caso non previsto, un caso per il quale non esiste una disciplina. Al contrario, l'incompatibilità è prevista e disciplinata dalla legge. Infatti, il citato articolo 51, nello stabilire i vari casi nei quali il giudice ha l'obbligo di astenersi — obbligo che, se non osservato, può costituire materia di ritorsione — dispone, al numero 4, che detto obbligo sussiste tutte le volte in cui lo stesso giudice « ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ».

Dal che consegue che, ove un magistrato abbia conosciuto di una controversia come arbitro, dovrà astenersi dal partecipare al collegio chiamato a decidere la eventuale impugnativa per nullità o revocazione della sentenza arbitrale alla cui formazione abbia partecipato, o l'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza che accolse o respinse l'impugnativa per nullità o revocazione. Obbligo di astensione che non riguarda soltanto i giudizi arbitrali, ma tutti i giudizi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

in genere ove ricorra una delle ipotesi menzionate dall'articolo 51 del codice di procedura civile di cui si è fatto cenno.

Ma vengo ai casi specifici. Il discorso dell'onorevole Gullo, che abbiamo or ora sentito, si riferisce specificamente al dottor Eula. Quantunque l'interpellanza scritta dall'onorevole Gullo parli unicamente di « una vertenza ereditaria di ingentissimo valore » nella quale il dottor Eula avrebbe assunto le funzioni di arbitro, altra interpellanza presentata al Senato, ed alla quale mi riservo di rispondere in sede competente, fa cenno ad un secondo arbitrato presieduto pure dal dottor Eula.

Come nella stampa, così oggi nel discorso dell'onorevole Gullo, abbiamo sentito accennare pure ad un terzo arbitrato, cioè quello Feltrinelli, sicché l'onorevole Gullo ha potuto ora parlare di « tre ingentissimi arbitrati ».

Si tratterebbe, precisamente, dei tre seguenti casi: a) di una grave vertenza di divisione ereditaria tra gli eredi del noto industriale milanese Feltrinelli, il cui lodo sarebbe stato impugnato da uno dei coeredi avanti all'autorità giudiziaria; b) di altra importante vertenza patrimoniale insorta tra le società idroelettriche Edison-Volta e Selt-Valdarno; c) di una vertenza ereditaria di ingentissimo valore insorta fra gli eredi Ferrero.

Quanto alla prima vertenza, è da escludersi nel modo più reciso ed integrale che il dottor Eula abbia assunto la presidenza di un collegio arbitrale per la risoluzione di una controversia insorta fra gli eredi Feltrinelli.

Dagli atti esistenti presso la Corte di cassazione risulta, invece, che una complessa contestazione insorta a seguito della morte dell'industriale Feltrinelli, e nella quale intervenne prima l'Accademia d'Italia e poi l'Accademia dei Lincei, fu portata alla normale competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Su tale vertenza intervenne sentenza del tribunale di Milano del 26 marzo 1954 e quindi altra della corte d'appello della stessa città del 15 giugno 1956. Contro quest'ultima sentenza fu proposto ricorso in Cassazione che, per l'eccezionale importanza delle questioni controverse, fu assegnato alle sezioni unite civili in una udienza presieduta dal primo presidente, come si suole praticare per tutte le sentenze e contestazioni di particolare importanza. Il ricorso fu deciso con sentenza del 24 luglio 1958, n. 2689, estesa dal consigliere dottor Ubaldo Boccia. Detta sentenza è stata pubblicata in riviste giuridiche

e largamente commentata. Si ignora quale possa essere in avvenire il seguito giudiziario della controversia, essendo stato il ricorso parzialmente accolto, col rinvio della causa ad altra corte di appello.

È vero, invece, che il dottor Eula, con regolare autorizzazione concessagli in data 15 novembre 1957, ha presieduto, solamente in seguito ad insistenti richieste e designazioni concordi delle parti, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia non solo di particolare importanza economica, ma di portata nazionale, in quanto relativa al prezzo dell'energia elettrica ed ai rapporti fra industria produttrice e distributrice, insorta tra le società Edison e Valdarno. Il lodo, regolarmente depositato, non è stato impugnato, avendovi le parti prestato piena acquiescenza; anzi, esso, per la sua eccezionale importanza giuridica in materia di generale interesse, è stato — fra l'altro — pubblicato nel primo fascicolo del 1959 della rivista *Il Foro italiano*.

È vero del pari che il dottor Eula, a seguito di regolare autorizzazione concessagli con nota del 26 settembre 1958, ha assunto la presidenza del collegio arbitrale costituito per la risoluzione della controversia insorta tra gli eredi Ferrero, presidenza che egli dichiarava, per altro, di voler declinare fin dall'ottobre dello scorso anno; ma tale richiesta fu respinta dalle parti e dai rispettivi patroni con la conferma di ampia e incondizionata fiducia, anche in considerazione dei molteplici aspetti sociali relativi alla sopravvivenza di importanti aziende industriali, essenziali per l'economia agricola della zona e per migliaia di operai, come dissi nella mia dichiarazione all'*Ansa*, e non di centinaia di migliaia di operai, come, se non ho male capito, mi farebbe dire oggi l'onorevole Gullo.

GULLO. No, sono migliaia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Tale vertenza, a quanto risulta, è stata risolta con accordo transattivo, applicato e portato a realizzazione dal collegio.

Accertato, pertanto, che il dottor Eula, nella sua onorata carriera e quasi al termine di essa (essendo egli raggiunto dai limiti di età il 26 giugno prossimo), ha assunto due soli incarichi arbitrali, l'uno definito con sentenza non impugnata e come tale irrevocabile, e l'altro, a quanto risulta, definito con accordo transattivo, che, anche se impugnato, non potrà essere portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, se non in epoca in cui lo stesso dottor Eula avrà cessato dalle funzioni di primo presidente della Corte di cas-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

sazione, non è chi non veda come l'interpellanza resti vuotata di contenuto.

Tuttavia, poiché con essa si pone una questione di incompatibilità fra l'esercizio delle funzioni di arbitro e l'altissimo ufficio ricoperto dal dottor Eula, non ho che da confermare quanto ebbi già a precisare in una pubblica dichiarazione, cioè che, a mio avviso, nessuna incompatibilità, né giuridica né morale, esiste fra le funzioni di arbitro e quelle di presidente della Corte di cassazione.

Nel dare l'autorizzazione, quindi, non mi sono trovato in quella «strana situazione» della quale poc'anzi ha parlato l'onorevole Gullo. Né in alcun imbarazzo si può essere trovato il presidente del tribunale di fronte al giuramento che, secondo quanto ora ha detto l'onorevole Gullo, avrebbe dovuto prestare il dottor Eula, poiché, come è noto, nessun giuramento devono prestare gli arbitri di fronte a nessuno.

Non esiste incompatibilità giuridica, in quanto, prevedendo l'articolo 16 del vigente ordinamento giudiziario, la affidabilità a magistrati, senza alcuna distinzione per le funzioni di cui sono investiti, della funzione di arbitro, è di tutta evidenza come, *de iure condito*, di incompatibilità giuridica non possa parlarsi.

Non esiste incompatibilità morale in quanto, a prescindere che l'eventuale ricorso per Cassazione non potrebbe essere volto che contro la sentenza che decide l'impugnativa per nullità o per revocazione e mai direttamente contro il lodo, è indubbio che tale incompatibilità non potrebbe trovare valido fondamento nemmeno in un improprio ossequio all'operato del primo presidente che, con il deposito del lodo, esaurisce il suo compito di arbitro, ed anzi perde tale veste. Tutto ciò, non senza considerare che, mentre una semplice insinuazione in tal senso suonerebbe offesa all'intera Corte di cassazione che informa i suoi quotidiani pronunciati alla coscienza e sapienza giuridica dei suoi componenti chiamati a decidere collegialmente, una incompatibilità morale non sarebbe ipotizzabile nemmeno sul piano umano, in quanto il magistrato di cassazione, giunto ormai quasi all'apice della carriera, è nella piena consapevolezza della propria indipendenza e della propria preparazione.

Se, in astratto, di incompatibilità morale all'assunzione delle funzioni di arbitro si potesse parlare (incompatibilità che escludo in concreto), essa, a mio parere, sarebbe ipotiz-

zabile più per i presidenti di corte d'appello che per il primo presidente della Corte di cassazione, in quanto è proprio la corte d'appello che conosce delle impugnative per nullità ed eventualmente di quelle per revocazione, prendendo così in esame il lodo; ma sulla insussistenza anche di tale incompatibilità non ho motivo di attardarmi, avendo al riguardo il conforto dello stesso onorevole interpellante. Egli, infatti, come ministro di grazia e giustizia, riconobbe espressamente l'insussistenza della cennata incompatibilità — sul che concordo — autorizzando telegraficamente un presidente di corte d'appello ad accettare un incarico arbitrale per il quale era stata richiesta l'autorizzazione anche a mezzo telegrafo con la semplice indicazione del cognome delle parti, senza nemmeno specificare l'oggetto.

Mi trovo quindi d'accordo con il ministro Gullo e non con l'onorevole Gullo! Vi è perfetta analogia fra i due casi perché il ministro Gullo diede autorizzazione ad un presidente di corte di appello per un arbitrato nell'ambito del suo distretto e sul quale avrebbe potuto essere competente il presidente, nel caso di impugnativa davanti alla corte di appello.

Tengo poi a precisare che entrambe le autorizzazioni di cui ho fatto innanzi cenno sono state concesse a seguito di consapevole convinzione della gravità, delicatezza ed importanza delle controversie che i costituenti collegi arbitrali erano chiamati a decidere.

Ritengo, pertanto, di poter concludere che il dottor Eula ha agito nella più stretta legalità e correttezza e che le richieste autorizzazioni sono state concesse in applicazione e osservanza di una chiara ed inequivocabile norma di legge.

Compio il gradito dovere di rendere omaggio, da questo banco del Governo, alla lunga ed intemerata carriera del primo presidente della Corte di cassazione, dottor Ernesto Eula, alla sua vita esemplare, dedicata interamente al culto della giustizia e al servizio dello Stato. La profondità della cultura giuridica di Ernesto Eula, l'alto e universale prestigio che gode nella magistratura tutta, la quale vede in lui il suo degno capo, la sua totale devozione alla patria, cui ha donato i più sacri affetti familiari, il suo disinteresse assoluto e la sua rettitudine di carattere lo pongono al di sopra e al di fuori di ogni basso sospetto, che può offendere chi lo insinua, ma non chi è e resta immune da ogni ombra di addebito. (*Applausi al centro*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

PRESIDENTE. L'onorevole Gullo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GULLO. Signor Presidente, vi è proprio bisogno che dichiaro esplicitamente di essere insoddisfatto, o non ci si trova, piuttosto, di fronte a un caso in cui il sottinteso è veramente legittimo, starei per dire inevitabile? E come si può affermare di essere soddisfatti della risposta che ha dato il ministro Gonella?

Lascio da parte il caso che egli ha voluto ricordare...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*
Per analogia!

GULLO. ...accaduto quando io ero ministro, perché non ricordo i termini della questione. Nel caso del presidente Eula la cosa più rilevante, infatti, è il valore economico della contesa privata. La legge dice che in casi eccezionali l'autorizzazione si può dare ed è evidente che, se io l'ho data, si doveva appunto trattare di caso eccezionale. Non è questo comunque il centro della questione, soprattutto perché non si trattava, allora, del primo presidente della Cassazione.

Il ministro ha voluto premettere alle sue dichiarazioni una lezione — che davvero abbiamo ammirato — sull'istituto dell'arbitrato. Siamo d'accordo che questo istituto ha una sua utilità, tanto vero che persiste nei codici. Ma mi si consenta di dire che la lezione era del tutto estranea all'argomento della mia interpellanza.

Tuttavia, nel tessere le vicende attraverso le quali è passata l'autorizzazione al giudice ad essere arbitro, l'onorevole ministro si è dimenticato di rilevare quanto peso abbia, nella interpretazione della norma, la evoluzione di essa. Ella, cioè, onorevole ministro, non ha considerato quanto peso ha il fatto che, mentre all'inizio dello Stato unitario il giudice poteva essere arbitro senza autorizzazione, in seguito si è richiesta l'autorizzazione dei superiori gerarchici, poi quella del ministro e successivamente ancora l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Non le dice nulla, signor ministro, questo cammino ascensionale nella entità dell'organo che autorizza? Non le dice che il legislatore ha voluto sottolineare la eccezionalità del caso e rendere più difficile l'assunzione delle funzioni di arbitro da parte del magistrato?

Siamo d'accordo: la devoluzione della competenza al Consiglio superiore della magistratura è data da una disposizione di attuazione e di coordinamento; infatti, il decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916,

contiene proprio disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958 sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Ma è vigente la legge sul Consiglio superiore della magistratura, così come è vigente il decreto presidenziale che contiene le necessarie disposizioni di coordinamento fra la legge che cessa e la legge che inizia il suo corso. Ella, onorevole ministro, doveva avvertire questo fatto.

Se ella, onorevole ministro, ritiene di essere ancora competente, è perché vi è in atto una gravissima inadempienza, quella di non avere reso ancora funzionante il Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, ciò non toglie che la legge che ne disciplina il funzionamento e le disposizioni transitorie siano vigenti in questo momento.

Il ministro ha detto anche non rispondere a verità che l'eredità Feltrinelli sia stata composta da arbitri. Può anche darsi; ma, quanto agli altri due arbitrati, non v'è dubbio che presidente del collegio arbitrale sia stato il dottor Eula, primo presidente della Cassazione.

Ma il ministro ha ritenuto urgente prospettarsi l'ipotesi dell'impugnazione del lodo. Egli ha detto che, quando si impugni il lodo, questa impugnazione, nelle sue varie fasi, può arrivare in Cassazione. Ed ha aggiunto con acutezza (che era meglio forse spendere diversamente) che la Cassazione giudica in realtà non del lodo, ma della sentenza emessa dal giudice inferiore sull'impugnazione per nullità o per revocazione.

Non mi aspettavo, onorevole ministro, questo ragionamento che, se ella mi consente, vorrei chiamare « gesuitico ». Cosa vuol dire « la Cassazione giudicherà della sentenza del giudice di impugnazione »? Quando la Cassazione dovrà affrontare il giudizio e giudicherà della sentenza del giudice inferiore, non giudicherà dei motivi, delle eccezioni, delle proposte, delle richieste fatte dalla parte al giudice inferiore?

L'onorevole ministro ha fatto poi uno strano ragionamento, quando ha detto che uno degli arbitrati è finito con un lodo, reso poi esecutivo dal pretore e non impugnato, e che l'altro ha avuto lo stesso destino. Ma non gli è venuto in mente che il pericolo insito nell'avere come arbitro il primo presidente della Cassazione è proprio quello di limitare il diritto di colui che vuole impugnare? L'impugnazione potrebbe non esservi perché il cittadino ritiene inutile sobbarcarsi a grosse spese per impugnare un lodo che reca la firma del più alto magistrato. Dobbiamo

porci di fronte alla realtà rifuggendo da astrattezze che non hanno significato né valore.

Ella, onorevole ministro, non ammette che il cittadino colpito nei suoi interessi e nei suoi diritti da un lodo arbitrale tentenni e rimanga perplesso nel fare opposizione contro le decisioni di un collegio presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione? Ma è proprio qui una delle ragioni di fondo della incompatibilità da me prospettata! Se non si tiene conto di questa concreta realtà, è logico che non si trovi alcuna incompatibilità.

Ella poi, onorevole ministro, non si è soffermato su una distinzione alla quale pure io avevo accennato svolgendo la mia interpellanza: e cioè che la posizione del primo presidente della Cassazione è ben diversa da quella di qualsiasi altro magistrato (consigliere di corte di appello, giudice di tribunale, pretore). Ella ha fatto il caso del presidente di corte di appello, trascurando di mettere in evidenza che — se questo magistrato accetta di presiedere, perché non può non presiederlo a norma di legge, un collegio arbitrale — il cittadino che volesse impugnare il lodo ha sempre la possibilità di interporre appello dinanzi a un magistrato, del medesimo grado e con le medesime funzioni, diverso da quello che ha firmato il lodo impugnato: infatti di presidenti di corte di appello ve ne sono parecchi e il posto dell'uno può essere preso dall'altro, per cui si può contare sulla serenità del giudice in quanto questi è persona assolutamente diversa e indipendente da quella cui risale la responsabilità del lodo arbitrale. Non così accade, invece, quando a presiedere il collegio arbitrale è il primo presidente della Corte di cassazione!

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi sono i presidenti di sezione. In questi casi la Corte di cassazione non giudica a sezioni riunite.

GULLO. I presidenti di sezione, però, non hanno lo stesso grado del primo presidente della Cassazione; ed in questo caso quindi non è possibile trovare chi lo possa sostituire efficacemente e totalmente. Infatti non si può ricorrere a un magistrato dello stesso grado, perché di primi presidenti della Corte di cassazione nella amministrazione della giustizia ve ne è uno solo. Ecco perché non si possono porre sullo stesso piano i magistrati inferiori ed il primo presidente della Cassazione.

Occorre poi, se si vuole restare aderenti alla realtà, tener presente che diverse sono l'autorità del primo presidente della Corte

di cassazione e quella di un giudice di appello o di tribunale. Non si avverte niente di strano nel fatto che una corte di appello, poniamo quella della mia Calabria, annulli un lodo firmato dal presidente della corte d'appello piemontese o lombarda; ma non potrei ipotizzare con la stessa facilità il fatto che il presidente della corte d'appello della mia regione annullasse un lodo del primo presidente della Cassazione.

Ella sa, onorevole ministro (parlo a persona che non è certamente profana in questa materia) che l'impugnazione riguarda quasi sempre questioni di forma. Ora, come si fa a dire al primo presidente della Cassazione che il lodo va annullato per la mancata osservanza di questa o di quella formalità prevista dalla legge?

Non dobbiamo pensare che gli impiegati dello Stato siano tutti eroi: guai a noi se lo fossero! Sono uomini come noi, come tutti gli altri, con le loro debolezze, con le loro necessità di vita, con le loro esigenze da soddisfare. Sono uomini, e noi non dobbiamo porli in condizione di peccare.

Ricordavo in altra occasione, a proposito di un altro scandalo, le parole del *Pater noster*, rilevando quanto fosse intelligente quella preghiera. Nel momento in cui il peccatore si rivolge a Dio, non dice: « Non farmi peccare! »; dice una cosa psicologicamente molto più vera: « Non indurmi in tentazione! ». Infatti, quando tu mi avrai posto in tentazione, il peccato è inevitabile. Ecco la profonda psicologia di questa preghiera. (*Commenti al centro*). Voi invece, nel momento stesso in cui mettete davanti ad un giudice un lodo arbitrale firmato dal primo presidente della Cassazione, lo inducete in tentazione, perché quel giudice pensa a tante cose e non soltanto al diritto ed alla giustizia in astratto.

Questa sua risposta, signor ministro, in cui ella fa una chiamata di correo a carico di se stesso...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Si modifichino le leggi.

GULLO. La legge non dice questo. Mi sono adoperato, e purtroppo vedo invano, per dimostrare come non è esatto che la legge dica questo, anzi, dice perfettamente il contrario. La stessa storia, che ella ha voluto fare, delle fasi attraverso cui la legge è passata, dimostra come sia vero che il legislatore ha voluto circoscrivere al minimo le possibilità che il magistrato faccia parte di collegi arbitrali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Quanto al capo della magistratura — onorevole ministro, me lo lasci dire: ella è persona intelligente ed onesta e non può non condividere il mio parere — è addirittura aberrante che il primo magistrato della nazione possa sedere come presidente di un collegio arbitrale. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza all'ordine del giorno.

Annuncio di modifica alla costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha proceduto, nella seduta odierna, alla elezione del presidente e di un vicepresidente.

Sono risultati eletti: il deputato Lucifredi, presidente; il deputato Bozzi, vicepresidente.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Affari interni):

« Revisione dei film e dei lavori teatrali » (713), con modifiche, dichiarando nello stesso tempo assorbite le proposte di legge LAJOLO ed altri: « Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali » (836), e CALABRÒ: « Revisione dei film e dei lavori teatrali » (1025), le quali saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno;

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio » (532);

Senatore TRABUCCHI: « Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile » (*Approvata dal Senato*) (665);

« Disposizioni in materia di concorso per magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione per l'anno 1959 » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (813);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie » (610);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

BUCCIARELLI DUCCI: « Rifornimento idrico dell'isola del Giglio » (908);

dalle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):

« Modifiche ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con decreto legislativo 27 ottobre 1958, n. 956 » (742), con modificazioni, e dichiarando nello stesso tempo assorbite le proposte di legge GIOLITTI ed altri: « Proroga dei termini relativi all'applicazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale contenuta negli articoli 25, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, numero 956 » (593), e COLITTO ed altri: « Modifica delle norme sul decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, concernenti la disciplina della circolazione stradale » (731), le quali saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie »; 1059

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato »; 1060

« Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 »; 1061

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

Seguito della discussione di un disegno e di due proposte di legge sulla pensione agli artigiani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno e di due proposte di legge sulla pensione agli artigiani.

È iscritto a parlare l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

BALDELLI. Il disegno di legge in esame corrisponde all'attesa legittima di una categoria particolarmente benemerita qual è quella degli artigiani.

Il Governo costituitosi subito dopo le elezioni del 25 maggio, mantenendo, con precisa puntualità, l'impegno preso dalla democrazia cristiana durante la campagna elettorale, fece quanto di competenza per avviare a celere soluzione il problema della pensione d'invalidità e vecchiaia agli artigiani.

Non è, dunque, fuori luogo se una volta di più si può costatare il valore degli impegni che la democrazia cristiana assume di fronte al popolo italiano. Con il provvedimento in discussione si estende a parecchie migliaia di cittadini la zona della protezione sociale che, in questi ultimi anni, si è notevolmente allargata ad affermazione concreta di un principio che sta alla base della nostra Costituzione.

Il passo che oggi si compie costituisce motivo, oltre che di compiacimento, di nuova, attenta riflessione sul più vasto quadro della organizzazione della previdenza e dell'assistenza del nostro paese.

Bene ha fatto il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, nell'esprimere il proprio parere sul disegno di legge, a ricordare nella premessa un'affermazione che, in occasione dell'insediamento di quel consesso, fece il Presidente del Consiglio del tempo, senatore Zoli, circa la necessità, universalmente sentita, di un riordinamento profondo di tutta la materia della previdenza e della assistenza. Lo stesso senatore Zoli ebbe allora a dichiarare che l'attuazione assai spesso non coordinata delle singole provvidenze e la mancata considerazione di nuove situazioni generali fanno divenire urgente il riesame di tutta la materia, al fine di considerare se non siano da apportarsi modificazioni al sistema che ne rendano proporzionato il peso per la economia del paese e, mi permetto aggiungere, più efficaci gli effetti.

Non vi è dubbio che tali dichiarazioni corrispondevano e corrispondono sempre più alla coscienza del paese e che, semmai, non a torto ci si augura dovunque che, presto, possa essere realizzata e presentata alle Camere la legge quadro che fissi i criteri fondamentali del riordinamento, come auspicato dallo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Tutti noi abbiamo presenti i modi ed i tempi per i quali in Italia si sono dilatati, provvidenzialmente dilatati, i campi della protezione sociale; ma è anche chiaro che non è possibile immaginare si possa procedere an-

cora a lungo con il sistema della selva di enti e di istituzioni che, contemporaneamente e slegatamente, si occupano della stessa materia e, molto frequentemente, degli stessi soggetti umani.

È tempo di dare un'interpretazione univoca a taluni precetti costituzionali riferiti specialmente all'assistenza nei casi di malattia e ad altri settori della sicurezza sociale, e porre fine ai gravi inconvenienti che ancor oggi si verificano e per i quali la vita dei cittadini, talune volte — non spiaccia il paradosso — è in pericolo perché troppo protetta o, per meglio dire, sottoposta alla contemporanea protezione di troppi organismi, che, essendo costituiti come compartimenti stagni, aprono assai frequentemente la gara dell'incompetenza a provvedere, nella speranza che l'ente simile si assuma il carico relativo al caso d'assistenza insorto.

Tutto ciò avviene mentre una massa ingente di denaro, risultato di forti contribuzioni dello Stato, dei beneficiari e dei datori di lavoro, viene dedicata in Italia all'assistenza ed alla previdenza, sì da trovarci, sia in valori assoluti sia in valori percentuali riferiti al reddito ed al numero degli assistibili, ai più alti gradini che altri paesi civili abbiano mai raggiunto.

Ho considerato doveroso dilungarmi, in questa che può sembrare premessa e premessa non è, convinto come sono che lo sforzo che stiamo realizzando per la categoria artigianale non avrebbe significato o, quanto meno, ne avrebbe uno di gran lunga inferiore, se non lo considerassimo nella prospettiva del rinnovamento del sistema di sicurezza sociale in cui rientra la legge in esame.

Si conoscono le difficoltà obiettive del grave problema, come si conoscono le immancabili resistenze, più o meno passive, di categorie, di gruppi e di schiere di burocrati. Ma desidero esprimere qui la piena fiducia nella buona volontà dei più, che non potrà non tener conto del valore finale della meta che si intende raggiungere in un sistema quanto più uniforme di garanzie contro i rischi sociali che rendono necessaria la mutualità assistenziale e previdenziale, e della importanza della soluzione anche ai fini della produttività e del reddito, quindi del benessere generale.

Ciò detto, ritengo che la Camera debba approvare senz'altro il disegno di legge n. 592 nella sua impostazione. Nel contempo ritengo che qualche ritocco possa essere apportato: in particolare desidero soffermarmi sulla questione del limite di età indicato dall'arti-

colo 6 del disegno di legge. Ogni sforzo che possa essere ragionevolmente compiuto per abbassare il limite di 65 anni e per una differenziazione tra i due sessi sarebbe veramente ispirato a criteri di giustizia e quindi lodevole.

Altra questione delicata è quella che riguarda tutti i vecchi artigiani. Il problema si pone in termini di equità e ha alcuni aspetti umani veramente drammatici. Comprendo le legittime preoccupazioni che, nell'interesse della categoria stessa degli artigiani, stanno alla radice di una certa impostazione, per impedire che, approvata la legge, sorgano a chiederne i benefici cittadini che artigiani non sono mai stati e, quel che sarebbe peggio, non in condizioni economiche di bisogno.

D'altra parte non si possono ignorare i tanti casi di artigiani che non si trovavano più in età attiva al momento dell'istituzione degli albi e delle casse mutue malattia. Pur dovendosi, perciò, evitare gli inconvenienti accennati, da cui discenderebbe una dilatazione degli oneri gravanti sugli assistibili oltre che sull'erario, bisognerebbe introdurre un principio che, a mo' di valvola, consentisse il riconoscimento del diritto a tutti i vecchi artigiani sicuramente tali.

Infine è augurabile che la legge preveda la possibilità di istituire nel prossimo futuro un sistema contributivo di varie classi facoltative per dar modo agli artigiani di meglio premunirsi dai rischi dell'invalidità e dai bisogni della vecchiaia.

A conclusione, sia consentito esprimere l'avviso che, una volta sperimentata la validità della formula prescelta, frutto di realismo politico e di saggio equilibrio, nulla si lasci di intentato per promuovere con rapidità tutti quei miglioramenti che il tempo ci dirà raggiungibili.

È quasi normale che l'opposizione non voglia dichiararsi soddisfatta di ciò che il provvedimento comporta, ma, dopo aver fatto osservazioni e formulato qualche riserva e raccomandazione, che cercherò di tradurre in lievi emendamenti, mancherei ad un preciso dovere verso gli artigiani che ansiosamente attendono, se non esprimessi l'avviso che la Camera ha l'obbligo di incoraggiare lo sforzo del Governo. A nessuno è consentito ritardare l'entrata in vigore di una legge che, se non risolve miracolisticamente tutto il problema, costituisce tuttavia una grande e sicura conquista: un punto fermo da cui altri provvedimenti potranno prendere l'avvio in uno spirito di crescente solidarietà tra le varie categorie di cittadini, qual è indicato e garantito dai principi costituzio-

nali ed a cui si è ispirato e dovrà sempre più ispirarsi il Parlamento italiano. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fortunato Bianchi. Ne ha facoltà.

BIANCHI FORTUNATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non posso nascondere la mia emozione in questo momento in cui sto prendendo per la prima volta la parola alla Camera e proprio per portare un modesto contributo all'elaborazione di una legge in quella materia sociale cui fin quasi da ragazzo dedico particolare attenzione e studio.

In ogni epoca, secondo gli usi e i costumi dei popoli, in relazione al grado di civiltà da essi raggiunto, si sono compiuti atti di previdenza e si è provveduto a bisogni futuri ed eventuali. Molti secoli dovettero trascorrere prima che l'istituto dell'assicurazione potesse superare gli ostacoli, vincere le prevenzioni e i pregiudizi di ogni specie ed erigersi finalmente a fattore di progresso economico e sociale sulle basi solide che oggi possiede.

Lo Stato viene oggi sempre più sollecitato ad esercitare il dovere ed il diritto di imporre la previdenza all'individuo, realizzando le condizioni dettate dall'articolo 38 della Costituzione.

Individuo e Stato, libertà e solidarietà, non sono più considerati termini antitetici, inconciliabili, bensì elementi di una superiore ed armonica sintesi.

L'evoluzione della vita odierna tende allo sviluppo del concetto di responsabilità e socialità, al rafforzamento del senso di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli appartenenti alle varie categorie sociali, alla conservazione e alla tutela di ogni energia umana, all'assistenza nei casi di bisogno.

In applicazione di tali principi ed in nome soprattutto di quella solidarietà che tra essi è preminente, si deve sempre volgere l'azione dello Stato non nel senso della beneficenza, ma verso l'estrinsecazione di un rapporto di solidarietà sociale. Lo Stato, intervenendo, può garantire la solidarietà tra individuo e individuo, tra categoria e categoria, tra generazione e generazione, e la sua azione deve essere perciò permanentemente sensibile alle esigenze sociali, seppure ancorata alle situazioni di ordine economico e finanziario del paese.

In questi ultimi anni la legislazione sociale ha assunto un ritmo che potremmo definire vertiginoso, rispondente alle istanze sociali del popolo italiano. Sono state rivalutate le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

prestazioni per i lavoratori subordinati, che sono state adeguate all'aumentato reddito nazionale, ed è stata aperta la via delle assicurazioni sociali alla categoria dei lavoratori autonomi.

Onorevoli colleghi, stiamo esaminando provvedimenti che tendono ad assicurare anche ai titolari delle aziende artigiane ed ai loro familiari il trattamento di pensione. Da tutti i settori si manifesta la viva volontà di estendere sollecitamente ed in misura adeguata la nuova previdenza alla numerosa e benemerita categoria. Il presente dibattito ruota particolarmente attorno ai seguenti punti fondamentali: 1°) i soggetti dell'assicurazione; 2°) la misura dei minimi di pensione; 3°) l'età pensionabile; 4°) gli oneri assicurativi e le differenti classi di contribuzione.

Mi permetto di richiamare innanzitutto l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che in questa materia dovrebbe essere sempre presente in noi la preoccupazione di garantire a tutti i cittadini, che si attestano sulla linea della sicurezza sociale, un minimo comune denominatore giuridico-finanziario, che agevolerà il coordinamento delle strutture previdenziali attorno all'assicurazione generale obbligatoria, coordinamento quanto mai indispensabile in un paese, come il nostro, la cui economia, in netta fase di evoluzione, determina lo spostamento della popolazione attiva da un settore economico ad un altro.

Il disegno di legge presentato dal Governo assicura agli artigiani generalmente il trattamento di pensione previsto per i lavoratori subordinati, per invalidità, vecchiaia e morte. Infatti, il secondo comma dell'articolo 1 concede l'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Pertanto, deve intendersi piena l'applicazione delle norme vigenti per i lavoratori subordinati, sia per quanto concerne la pensione ai superstiti sia le prestazioni per la prevenzione e la cura dell'invalidità, gli accrediti figurativi dei contributi per i periodi di servizio militare, di malattia, ecc. Sinceramente non mi riesce di comprendere quale obiettivo tende a raggiungere il vostro attacco, onorevoli colleghi della sinistra, sbandierando la portata delle prestazioni previste dall'articolo 20 della proposta di legge Pieraccini, che altro non precisa se non quanto genericamente disposto all'articolo 1 del disegno di legge governativo. Che cosa allora si decanta?

Potranno essere ammessi all'assicurazione l'artigiano ed i familiari che abitualmente lo coadiuvano nell'attività. Dobbiamo ben

considerare in tutta la sua portata l'avverbio «abitualmente», in quanto in tal senso dobbiamo considerare in modo difforme i soggetti alla presente assicurazione da quelli previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione malattie. Si intendono qui soggetti i familiari che effettivamente, abitualmente, con costante continuità, coadiuvano nel lavoro il capo famiglia.

Il criterio non deve essere inteso come esclusione in senso negativo, bensì nel senso di alleviare nei limiti delle possibilità, di oneri assicurativi, l'impresa artigiana.

Ed in tal senso convengo pure con l'onorevole De Marzi, di riconoscere l'esenzione dal contribuire all'assicurazione per i giovani familiari, per i periodi in cui, in quanto apprendisti, sono coperti di assicurazione a norma della legge del 19 gennaio 1955, n. 25. Tutti sappiamo che non è un periodo breve, ma un lungo periodo, fino ad un massimo di 5 anni.

È riconoscimento, questo, all'artigiano della possibilità di continuare a beneficiare delle favorevolissime condizioni offerte dalla legge in materia di qualificazione dell'apprendistato, per esercitare nella professione la funzione di maestro del lavoro ai propri figli. Mi auguro quindi, signor ministro, che vorrà accettare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 che ci riserviamo di presentare.

Le considerazioni sull'età pensionabile e sui minimi non possiamo disgiungerli dalle considerazioni sugli oneri assicurativi. Non è reale, per non dir altro, onorevoli Castagno, Mazzoni, Pigni, Invernizzi e Gorreri, contestare la limitata portata del disegno di legge governativo che prevede i minimi di pensione di lire 5 mila, l'età pensionabile a 65 anni e l'alta contribuzione di lire 600 mensili. Si richiede, da parte loro, l'aumento del minimo di lire 5 mila al minimo di lire 9.500, previsto dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, la riduzione dell'età pensionabile e, nel medesimo tempo, la riduzione dell'onere contributivo.

Mi sembra sia vera demagogia, questa, onorevoli colleghi! Non sappiamo se sia stato da loro considerato il trattamento di estremo favore che la legge in esame prevede con il contributo di adeguamento di lire 600 per l'artigiano. Infatti la terza classe di contribuzione della tabella A allegata alla legge del 20 febbraio 1958, n. 55, adottata dalla proposta di legge governativa, è riferita alla retribuzione corrente da lire 21.000 e lire 33.400 mensili.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Il contributo di adeguamento relativo è stabilito in misura molto superiore per le altre categorie di lavoratori, e precisamente in ragione di una somma compresa tra un minimo di 2.459,20 lire ed un massimo di 3.874,40 lire per la generalità dei lavoratori subordinati che abbiano titolo al contributo base di 44 lire mensili previsto per gli artigiani.

E le 2.459,20 lire nonché le 3.874,40 lire stanno nel rapporto di 1 a più di 4 e di 1 a più di 6 nei confronti dei lavoratori subordinati; in ragione di lire 754 per le donne a mezzo servizio nei piccoli centri per le domestiche le quali hanno tuttavia titolo ad appena 24-30 lire mensili di contributo base, a seconda che siano 4 o 5 le settimane comprese nel mese, contro le 44 lire dei contributi base per l'artigianato; in ragione di lire 928 mensili per i pescatori che hanno tuttavia titolo ad appena 26 lire mensili di contributo base, contro le lire 44 previste per il settore dell'artigianato.

Onorevoli colleghi, tutto è possibile disporre a favore dei cittadini, ma è indispensabile predisporre pure i mezzi finanziari occorrenti. È troppo semplice citare a confronto il contributo previsto per il primo anno dalla proposta di legge Pieraccini in lire 409 contro le 600 lire della proposta governativa. La stessa proposta Pieraccini prevede per il secondo e per il terzo anno l'aumento del contributo di adeguamento rispettivamente a lire 818 e a lire 1.227, raddoppiando e triplicando il contributo del primo anno.

È ovvio che con il sistema di ripartizione i premi assicurativi vanno progressivamente crescendo fino a quando non si pervenga al periodo di regime; ma proprio per questo è favorevolmente da rilevare la responsabilità del Governo nel limitare fino al limite del possibile la maggiore onerosità futura con il maggior contributo iniziale.

Circa i minimi di pensione non posso che convenire con l'onorevole relatore, richiamando l'attenzione degli onorevoli colleghi proprio sul disposto dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che con il secondo comma limita il diritto ai nuovi minimi al « titolare di pensione che non presta opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole ». Il disposto esclude pertanto tutti coloro che hanno in un modo o nell'altro redditi di lavoro: come general-

mente riscontriamo, il fatto ricorre nel settore dell'artigianato.

L'elevare il minimo di pensione previsto dal disegno di legge governativo implicherebbe pertanto, oltre l'aumento rilevantisimo degli oneri di gestione, specialmente nei primi anni di esercizio, anche una sperequazione di trattamento nei confronti dei lavoratori subordinati, e particolarmente nei confronti dell'altra categoria di lavoratori autonomi costituita dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai quali la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ha riconosciuto il diritto ai minimi previsti dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, minimi rispettivamente di 5 mila lire mensili e di lire 3.500 a seconda che il pensionabile sia di età superiore o inferiore ai 65 anni.

Per il più obiettivo esame, e poiché la legge non limiterà i suoi effetti a pochi mesi o a pochi anni, è doveroso anche rilevare la maturazione delle pensioni nel tempo. Considerando ferma la contribuzione base mensile di lire 44, riscontriamo, onorevoli colleghi, i seguenti valori: dopo 10 anni di assicurazione, con un ammontare di lire 5.280 di contributo base, avremo 102.440 lire annue, di cui il rateo mensile ammonterà a lire 7.880. Dopo 15 anni contro un contributo base di 7.920 lire, avremo una pensione annua di 134.290 lire a un rateo mensile di 10.330 lire; dopo venti anni, 10.560 lire di contributo base, 165.490 di pensione annua e un rateo mensile di 12.730 lire di mensilità; dopo 40 anni, 21.220 di contributo base, 292.890 di pensione annua, ed un rateo mensile di 22.530 lire; dopo 50 anni, contro 26.440 lire di contributo base, riscontreremo una pensione annua di 355.290 rapportata a mese in lire 27.330.

Caratteristica del disegno governativo è l'adozione di un'unica classe di contribuzione, che comporta la uniformità delle prestazioni. L'artigianato è categoria che presenta una vastissima gamma di possibilità economiche e, in conseguenza, dovrebbe essere prevista una corrispondente pluralità di criteri o classi di contribuzione. Risulta però estremamente difficoltoso determinare equamente una differenziata contribuzione, mancando per la categoria l'elemento base di ordine finanziario che possa determinare il premio assicurativo. Macchinoso si presenta infatti il criterio di basare il computo dell'onere secondo i redditi dell'assicurato e tanto meno non è possibile, data l'obbligatorietà dell'assicurazione, lasciare alla discrezione sog-

gettiva del singolo la scelta della misura della contribuzione.

Fra l'altro, l'aduzione del criterio di una pluralità di contribuzioni in un'assicurazione basata sul sistema tecnico della ripartizione che non consente l'equivalenza finanziaria fra contributi versati dal singolo e la sua futura pensione, provocherebbe automaticamente una dispersione del concorso finanziario dello Stato a favore dell'assicurato che economicamente può più disporre.

Tuttavia ritengo che sia equo istituire, entro i limiti di tempo previsti dall'articolo 14, un'assicurazione facoltativa integrativa della presente assicurazione, che, adottando il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione, possa offrire il più ampio adeguamento delle prestazioni, pur ovviando all'inconveniente precedentemente rilevato.

Convengo in linea di massima, per considerazioni oggettive sulla categoria in esame, con il Governo e con il relatore, di fissare l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno. Tuttavia, per equità, riferendomi al criterio adottato nella legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, esprimo il voto che per le donne venga abbassato il limite a 60 anni, così come hanno già sostenuto altri colleghi della mia parte.

Onorevoli colleghi, l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, che oggi viene estesa alla benemerita e numerosa categoria degli artigiani, è atto che accelera l'avvento di una nuova epoca per il popolo italiano: l'epoca della sicurezza sociale. Riconosciamo l'alta sensibilità del Governo e, in particolare, del ministro del lavoro, nell'aver voluto come primo atto il presente dibattito, che porta all'approvazione di questa legge di tanto vasta portata sociale. È un'altra categoria che entra nel sistema previdenziale ed è questo l'evento che tutti, a qualsiasi settore politico appartengano, dovrebbero obiettivamente valutare e plaudire.

Gli artigiani, che stanno per godere del nuovo atto legislativo previdenziale, sia per l'immediato beneficio della prestazione sia per la copertura avvenire del rischio di invalidità, vecchiaia e superstiti, daranno, ne siamo certi, la migliore attestazione di riconoscimento che la scelta da noi operata è la migliore ed onestamente rispondente alle loro attese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene-

rale, riservando la parola al relatore ed al Governo.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Avverto che sono stati presentati numerosi emendamenti. Alcuni di questi, importando onere finanziario, sono stati trasmessi, a norma del regolamento, alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Lo stesso avverrà per gli altri analoghi che dovessero pervenire alla Presidenza.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione pervenute alla Presidenza.

SEMERARO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è al corrente delle recenti dichiarazioni fatte dal ministro degli esteri jugoslavo al Parlamento di Belgrado e secondo le quali il Governo jugoslavo avrebbe richiamato l'attenzione del Governo italiano sulla infondatezza delle accuse elevate ai partigiani attualmente sotto giudizio presso la Corte d'Assise di Firenze e sulle « possibili conseguenze negative — come avrebbe testualmente detto il signor Coca Popovic — che il processo potrebbe avere ».

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali sarebbero state le misure « recentemente prese dal Governo italiano — secondo quanto ancora affermato dal signor Popovic — perché tale increscioso problema venga cancellato dall'ordine del giorno ».

(1255)

« ANFUSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritiene opportuno di disporre la fornitura di un automezzo all'ufficio di pubblica sicurezza di Porto Empedocle. Detto ufficio è forse l'unico commissariato al quale non sia mai stato assegnato in dotazione un mezzo celere di trasporto; la mancanza del quale comporta, dato lo sviluppo edilizio ed industriale raggiunto dalla città di Porto Empedocle negli ultimi anni, gravi e quotidiani disagi per tutti i militari in servizio i quali, il più delle volte, nell'assolvimento delle loro delicate funzioni, sono costretti a percorrere diversi chilometri di strada a piedi. L'interrogante

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

precisa che diversi rioni, a Porto Empedocle, sono ubicati a molti chilometri di distanza dal commissariato, per cui detta richiesta appare, oltre che legittima, indispensabile.

(1256)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene opportuno di venire incontro ai bisogni del centro di Sambuca di Sicilia (Agrigento), i cui cittadini da anni chiedono, senza successo, che vengano appaltate ed eseguite le seguenti opere:

1°) strada Sambuca-Archi-Adragna;

2°) strada Sambuca-stazione-Gulfa;

3°) strada Borgo-Castagnola;

4°) strada Fondacazzo-Sambuca;

5°) restauro vie Santa Lucia, Marconi e fratelli Costanza.

(1257)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se si trova a conoscenza che a Licata (Agrigento) il ponte sul fiume Salso versa in condizioni precarie, tanto che l'A.N.A.S. è stata indotta ad installare alle testate del medesimo due tabelle di divieto di transito per i veicoli di peso superiore alle 15 tonnellate.

« L'interrogante aggiunge che detto divieto non è fatto osservare, per cui autoveicoli con rimorchio di peso eccedente di gran lunga quello stabilito dalle stesse tabelle attraversano il suddetto ponte, mettendo in pericolo l'incolumità degli stessi cittadini.

(1258)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere come intendano risolvere il grave problema dell'ampliamento e dell'ammodernamento dei porti siciliani, chiamati oggi ad assolvere ben più gravi ed importanti compiti di quelli svolti per il passato, in virtù della nuova funzione della Sicilia, di ponte, cioè fra gli estremi mercati europei, quelli nord-africani e medio-orientali.

« Se la Sicilia, per come ha detto il ministro Pastore nel corso della sua recentissima visita a Palermo, vuole in effetti rappresentare « la piattaforma ideale per una politica economica su scala mediterranea », bisogna non perdere di vista le esigenze inderogabili dei suoi porti, e tenere in debita considerazione la possibilità di sviluppo della economia dell'*hinterland* di ognuno di essi, oltre che lo sviluppo politico-economico e industriale dei Paesi circumvicini.

« Fino ad oggi — purtroppo — non si è tenuto nessun conto dello sviluppo commerciale ed industriale della Sicilia, alla luce dei progressi registrati in questi tempi nella economia regionale, delle leggi d'incremento delle attività commerciali ed industriali, delle possibilità che offre il commercio isolano a seguito delle nuove attività che stanno sorgendo e si stanno sviluppando in dipendenza dell'ultima legge dell'industrializzazione dell'isola; del ritrovamento di importanti minerali, nonché di fonti di energia e del costante progredire delle economie dei Paesi del Mediterraneo, particolarmente della Tunisia, del Marocco, dell'Egitto e dei Paesi del Medio oriente.

(1259)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere come intendono risolvere il problema dell'ampliamento e dell'attrezzatura del Porto di Empedocle (Agrigento), passato da un movimento complessivo di merci-anno di tonnellate 89.004 nel 1941, ad un movimento di merci-anno di tonnellate 267.596 nel 1953 ed infine, alle tonnellate 432.253 del 1958, a causa dello sviluppo industriale in corso in alcune zone del suo *hinterland*, che comprende, come è noto, le provincie di Agrigento, di Caltanissetta ed un vasto territorio della provincia di Enna. Malgrado il sensibile aumento del traffico portuale l'unica opera che vi è stata realizzata, dal dopoguerra ad oggi, è costituita dal banchinamento di un tratto del molo di levante (banchina, tra l'altro, priva dell'impianto di illuminazione elettrica e di quello per l'approvvigionamento idrico), che, pur avendo in parte colmato lo stato di disagio dello scalco, non ha risolto, se non in minima parte, il problema delle sue attrezzature.

« Le condizioni attuali di Porto Empedocle destano tra l'altro, gravi apprensioni, oltre che tra i portuali, i marittimi e le categorie interessate, tra gli operatori economici che hanno scelto l'attigua zona industriale come base per la costruzione dei loro complessi produttivi, per cui, si rende assolutamente indispensabile il prolungamento dei due moli foranei a struttura piena di ponente e di levante, secondo il progetto elaborato da eminenti studiosi, fino al raggiungimento di un fondale di metri 13, onde creare nuove banchine e consentire, nel contempo l'attracco alle unità di maggior tonnellaggio, nonché per evitare l'attesa ai natanti per mancanza di posto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

« L'interrogante, per concludere, fa presente che in base alle previsioni redatte dai tecnici degli uffici studi di importanti aziende industriali, nonché dell'ufficio del Genio civile opere marittime, nonché dell'ufficio tecnico del comune, lo scalo marittimo di Porto Empedocle, nel 1962, sarà chiamato a smaltire un traffico di circa 2 milioni di tonnellate anno di merci, distinte come appresso: sali potassici 600 mila tonnellate anno, fertilizzanti misti e fosforiti 300 mila, sali di magnesio e di sodio 250 mila, combustibili 200 mila, salgemma e gesso (incremento) 200 mila oltre all'attuale traffico di 450 mila tonnellate, nonché la opportunità di tenere presente che detto porto ha una notevole flotta peschereccia che è costretta continuamente a spostarsi alla ricerca di un posto di attracco presso la banchina ormai insufficiente.

(1260)

« SINESIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare i termini entro i quali possono essere presentate le domande di trasferimento del personale direttivo della scuola elementare, in considerazione del fatto che l'assegnazione delle sedi ai vincitori di concorsi da tempo espletati viene effettuata senza che agli interessati sia consentito di chiedere e di ottenere sedi che sono attualmente vacanti.

« Si ritiene che la richiesta proroga gioverebbe ad una generale sistemazione senza pregiudizio degli interessi legittimi di alcuno ed anzi concorrendo ad eliminare il fenomeno delle assegnazioni provvisorie o comandi, che finirebbero per essere richiesti in gran numero all'inizio dell'anno scolastico.

(1261) « BALDELLI, LAPENNA, SAVIO EMANUELA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene opportuno di assegnare un quantitativo di 2.000 quintali di grano gratuitamente ai coltivatori diretti meno abbienti della provincia di Agrigento, in considerazione del fatto che nella decorsa stagione invernale essi sono stati costretti a subire le deleterie conseguenze di parziali devastazioni dovute alla recrudescenza del maltempo.

(1262)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere cosa ci sia di vero in alcune notizie pubblicate da alcuni giornali siciliani circa le tristi ed allarmanti

condizioni in cui versa il sanatorio « Cerverello » di Palermo.

« In una lettera inviata ai giornali da un gruppo di ricoverati in detto ospedale si rileva che i locali del sanatorio, costruiti cinquanta anni addietro, sono privi di qualsiasi conforto per rendere meno pesante la degenza ai ricoverati, mentre le pareti sono tutte screpolate e sporche. I letti non vengono riverniciati da molti anni ed i materassi, di sudicia lanolina, sono pieni di polvere. Inoltre, i gabinetti (tipo « latrina ») sono soltanto tre per ogni quaranta ammalati ed i bagni risultano ubicati in uno scantinato stretto e buio. Il vitto lascia a desiderare poiché le tabelle dietetiche non vengono osservate ed agli ammalati viene distribuita pasta scotta, pane raffermo e non di prima qualità, latte annacquato e con poco zucchero.

« Da tre anni, detto sanatorio, è privo inoltre del regolare consiglio di amministrazione e le sue sorti sono affidate ad un commissario prefettizio, quasi sempre assente.

(1263)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se è a sua conoscenza che nel comune di Siculiana (Agrigento) il giorno 5 aprile 1959 si è verificata una viva agitazione da parte di madri di bimbi soggetti alla poliomielite, provocata dalla insufficiente assegnazione del vaccino antipolio e dal comportamento usato dalla preposta commissione comunale, che non ha tenuto conto, nel metodo usato del sorteggio, delle particolari condizioni delle famiglie povere nella impossibilità di procurarsi — come gli abbienti — il prezioso farmaco.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non creda di esercitare i suoi uffici per una più larga diffusione del predetto farmaco, specialmente fra le popolazioni povere.

(1264)

« DI BENEDETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare i gravi inconvenienti che vengono lamentati dai medici specialisti ambulatoriali dell'I.N.A.M. a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo raggiunto tra il detto ente e la Federazione degli ordini dei medici circa le « Norme per la formazione delle graduatorie per gli incarichi negli ambulatori I.N.A.M. » per il 1959, tenendo presente che:

1°) tra i gravi inconvenienti si lamenta che, mentre le precedenti norme, sancite dall'accordo del 1955, consideravano la catego-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

ria dei medici di cui sopra quali liberi professionisti e, quindi, non vincolati nel rapporto professionale da limiti di età, le nuove norme pongono, per la conferma dell'incarico, come condizione, che il medico non abbia superato i 65 anni di età (soltanto, in via transitoria, per coloro che siano già incaricati, è consentita una proroga fino al 70° anno; per gli ultrasessantenni la proroga è limitata ad un anno);

2°) premesso che i medici specialisti ambulatoriali hanno sempre prestato la propria opera ad orario fisso, hanno percepito un regolare stipendio, hanno corrisposto i tributi mobiliari propri dei redditi di lavoro subordinato, hanno goduto di ferie pagate ed in genere hanno avuto diritti e doveri propri dei prestatori d'opera, l'Istituto nazionale assistenza malattie è responsabile della mancata assistenza e previdenza tanto che i medici in questione non possono oggi percepire neppure la pensione della previdenza sociale.

« L'interrogante chiede, altresì di sapere in base a quali poteri l'Ordine dei medici, il quale non ha fra i suoi compiti quello di rappresentanza sindacale che si è arrogato con le trattative svolte con l'I.N.A.M. (vedi sentenza Sezioni Unite civili del 18 febbraio 1959, n. 503 — presidenti Felici, Rei, Prestamburgo, pubblico ministero Colli — causa Pappacci Luigi contro prefetto e procuratore Repubblica, Roma), si è assunto l'onere di rappresentare i medici in questione.

« L'interrogante, premesso quanto sopra, chiede se il ministro della sanità non ravvisi l'opportunità di provocare il riesame delle norme cui sopra è accennato, e di addivenire alla emanazione di nuove norme sulla materia, che tengano conto dei diritti acquisiti, con la loro costante e apprezzabile opera, dai medici specialisti ambulatoriali; norme che, riconoscendo ufficialmente la natura d'impiego al rapporto di che trattasi, concedano una sia pur modesta pensione a favore dei medici aventi 65 anni o più. —

(1265) « PRETI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga che le elezioni comunali e l'elezione del consigliere provinciale nel comune di Manfredonia (Foggia) debbano avvenire entro il prossimo giugno 1959.

(1266) « MAGNO, CONTE, KUNTZE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non intenda far provvedere alla prefettura di Firenze

ad indire le elezioni amministrative per il comune di Firenze nella presente tornata primaverile 1959, non potendosi portare alcuna giustificazione per continuare nella violazione della legge comunale e provinciale con il mantenimento oltre ogni limite del commissario prefettizio.

(1267)

« PIERACCINI, CODIGNOLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, circa la proibizione da parte della questura di Alessandria dei comizi indetti domenica 12 aprile 1959 dall'Alleanza contadina in provincia di Alessandria, sulla cui arbitrarietà non vi può essere dubbio, tanto più che nella stessa giornata e sugli stessi argomenti si tennero, senza opposizione alcuna, parecchie altre pubbliche manifestazioni in varie regioni d'Italia e nella stessa provincia limitrofa di Asti; e per conoscere se il ministro intende intervenire per deplorare il comportamento del prefetto e del questore di Alessandria per quanto sopra denunciato e per richiamare i medesimi al loro dovere di rispettare il diritto delle organizzazioni e dei cittadini a riunirsi e a manifestare liberamente il proprio pensiero, secondo quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica.

(1268) « VILLA GIOVANNI ORESTE, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulle ragioni che hanno determinato l'emissione del decreto ministeriale 12 febbraio 1958 a modifica della convenzione del 1932, decreto che ha trasformato in extraurbana, rispetto alla città di Napoli, la rete telefonica di Torre del Greco (Napoli), colpendo gravemente gli interessi degli utenti e di tutta la popolazione di questa città.

(1269) « VIVIANI LUCIANA, AVOLIO, GOMEZ D'AYALA, DI NARDO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere cosa intende fare, dopo il provvedimento, preso dalla direzione della C.A.B. di Ponte San Pietro (Bergamo), fabbrica meccanica dell'ex F.I.M., di licenziare 185 operai e 25 impiegati che rappresentano il 40 per cento della maestranza occupata, per assicurare alla maestranza stessa il posto di lavoro.

(1270) « BRIGHENTI, SAVOLDI ».

« Le sottoscritte chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se risponde a verità quanto è stato pubblicato da alcuni quotidiani e cioè

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

che la trasmissione televisiva « La donna che lavora » sarebbe stata soggetta a censura.

« Nel caso affermativo, le interroganti chiedono di conoscere i motivi di tale grave intervento; e di essere altresì informate su quali misure il ministro intende adottare per assicurare la normale programmazione delle successive puntate di detta inchiesta, che ha riscosso larghi consensi di pubblico proprio perché rispecchia efficacemente una realtà sociale vissuta da milioni di donne italiane.

(1271) « VIVIANI LUCIANA, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, intorno alle celebrazioni dell'anniversario della Liberazione nazionale del prossimo 25 aprile 1959, da tenersi nelle scuole o comunque in conferenze dedicate particolarmente agli studenti.

« L'interrogante si riferisce alla proposta del sindaco di Novara, a nome della amministrazione comunale, sottoposta al provveditore agli studi, perché la celebrazione del 25 aprile venisse tenuta per tutti gli studenti novaresi in un teatro cittadino con la presenza di un professore universitario di chiara fama.

« Poiché il provveditore ha ricusato la proposta, asserendo di avere disposizioni ministeriali secondo cui le celebrazioni debbono tenere nelle singole scuole, l'interrogante chiede di sapere se questa affermazione risponde al vero e se comunque il ministro non ritenga ammissibile una deroga, consentendo che a Novara sia accolta la proposta della amministrazione comunale, che prevede una manifestazione celebrativa più solenne ed adeguata.

(1272) « SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga indispensabile rescindere con urgenza il contratto di appalto in base al quale la ditta geometra Giuseppe Binda sta effettuando importanti lavori all'interno della stazione ferroviaria di Novara.

« L'interrogante rileva essere noto che tale ditta è conosciuta per numerosi precedenti episodi di violazioni contrattuali e di legge a danno dei lavoratori in altri suoi cantieri.

« Nel cantiere della stazione di Novara gli operai vengono regolarmente defraudati per ore pagate fuori busta e per mancata corresponsione delle maggiorazioni dovute per ore straordinarie e sono multati e licenziati allorché chiedono il rispetto dei loro diritti.

« I dirigenti del cantiere Binda non solo si sono rifiutati di presentarsi alle convoca-

zioni dell'ufficio provinciale del lavoro, ma sono trascesi ad ingiurie e minacce gravi contro il segretario del sindacato provinciale dei lavoratori edili.

« L'interrogante chiede anche di conoscere se risulti che ai lavoratori, ai viaggiatori e all'edificio stesso della stazione venga fatto correre il rischio gravissimo di franamenti a causa dell'insufficiente armamento degli scavi, per i metodi di rapina con cui la ditta Binda conduce i lavori.

(1273) « SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e previdenza sociale, intorno alla anormale situazione esistente nel cantiere della Ditta geometra Giuseppe Binda, che sta effettuando importanti lavori entro la stazione ferroviaria di Novara.

« I lavoratori addetti a tale cantiere sono normalmente trattati in modo incivile e inurbano dai dirigenti, oltreché privati della intera retribuzione loro spettante per pagamento di parte delle ore di lavoro fuori busta e per mancata erogazione della maggiorazione dovuta per ore straordinarie.

« I dirigenti del cantiere, lungi dal regolarizzare la propria posizione hanno invece inferito sui lavoratori che reclamavano contro l'ingiusto trattamento, con multe e licenziamenti, rifiutandosi di presentarsi alla convocazione dell'ufficio provinciale del lavoro e trascendendo in ingiurie e minacce gravi contro il segretario del sindacato provinciale dei lavoratori edili.

(1274) « SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a mantenere nella circolare 1069, relativa alla scelta dei libri di testo per la scuola elementare, al settimo comma, la frase: « si raccomanda tuttavia che gli insegnanti si accordino per la adozione degli stessi testi, a meno che non sorgano apprezzabili motivi di dissesto ».

« La delicata materia è regolata tassativamente dal decreto legislativo 16 ottobre 1947, n. 1497, e dal regolamento 28 gennaio 1948, n. 175, che stabiliscono il criterio della piena ed assoluta libertà di scelta da parte di ogni insegnante e della non obbligatorietà dell'adozione di testi eguali in classi parallele. La dizione usata dalla circolare ministeriale può invece costituire indebito motivo di pressione ed essere in tal senso interpretata dai direttori didattici, ai quali la legge non assegna nessun potere discrezionale per valutare even-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

tuali « motivi di dissenso » fra insegnanti dipendenti sulla scelta dei testi, dato che « il maestro proponente — dice la legge — si assume la responsabilità della scelta in una motivata relazione scritta ». L'interrogante ritiene che non sia compito dell'amministrazione restringere in alcun modo quella libertà d'insegnamento, e quindi anche di scelta del testo scolastico, che si fonda su un essenziale precetto costituzionale.

(1275)

« CODIGNOLA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla urgenza di risolvere il problema della assegnazione ai comuni e alle provincie dei beni della ex G.I.L. per l'assolvimento dei loro compiti nel campo dell'istruzione e dell'assistenza.

(5461)

« FRANCO RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla urgenza di accogliere le richieste dei ciechi civili per la revisione del regolamento 15 gennaio 1956, n. 32, inadeguato, insufficiente e persino elusivo dei benefici sociali disposti con la legge istitutiva 9 agosto 1954, n. 632.

(5462)

« FRANCO RAFFAELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni che hanno determinato per gli anni 1956-1957-1958 la riduzione delle promozioni da capitano a maggiore per i veterinari da cinque a tre.

« Gli interroganti si richiamano alla legge 12 novembre 1955, n. 1437, che appunto stabilisce, vedi tabella I — XV, ruolo dei servizi veterinari, lettera (p) che in ciascuno dei primi tre anni di applicazione della legge, e quindi proprio nel triennio 1956-1958, le promozioni da capitano a maggiore sono cinque ed il numero di capitani ammessi alla valutazione è 1/9 anziché 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti di ruolo.

« Gli interroganti chiedono ancora di conoscere quali provvedimenti il ministro ritenga di dover prendere anche per non danneggiare gli ufficiali veterinari cui per legge spetterebbe la promozione.

(5463)

« DE MICHELI VITTURI, ROMUALDI, GRILLI ANTONIO, CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla sollecita defi-

nizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria del signor Sobani Eugenio (Ispettorato pensioni P.P.O. n. 125931/52).

(5464)

« DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla definizione della pratica di pensione in favore del secondo capo Venir Assuero, matricola 23504, di cui alla richiesta di documentazione della Direzione generale del corpo degli equipaggi della marina militare n. 5109617-020708 del 22 novembre 1958.

(5465)

« DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla rapida definizione della pratica di pensione indiretta (infortunati civili) in favore di Giovannini Angela vedova di Cociancich Corrado che attende ancora l'assegno integrativo per il figlio Cociancich Giovanni (n. 1853824/MN).

(5466)

« DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se è a conoscenza della critica situazione che stanno attraversando gli industriali boschivi in relazione alla depressione in atto nel commercio dei prodotti del latifoglio alto fusto e ceduo, verificatasi anche a seguito dei diversi orientamenti dei consumatori; che detta crisi minaccia di perdurare, anzi di aggravarsi, e se: presi in esame gli oneri fiscali che incidono sui costi di produzione in misura tanto rilevante, in particolare l'imposta generale sulla entrata, dovuta ogni volta su tutti gli atti di scambio concernenti il legname di latifoglio; non ritenga che un primo passo alla risoluzione della crisi sarebbe rappresentato dalla applicazione dell'imposta generale sull'entrata con il sistema *una tantum* già in atto per il settore del legname resinoso; tenuto conto, al riguardo, che trattasi, nella specie, di merce povera (traversa, legna da ardere, carbone, ecc.) per lo più di difficile collocamento, per cui normalmente si verificano soltanto uno (traverse) o due (combustibile vegetale) passaggi al massimo, che possa e debba richiedersi una aliquota condensata, comunque inferiore a quella del 9 per cento in atto per i legnami resinosi e da opera; va messo in rilievo che l'auspicato provvedimento, mentre allevierebbe l'attuale critica situazione della categoria, comporterebbe la instaurazione di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

una disciplina che ridurrebbe le possibilità di evasione del tributo, favorendo così tutte quelle ditte che a tale evasione non intendono prestarsi.

(5467)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che ritardano la realizzazione della strada Valle di Serra — che interessa l'allacciamento di 25 paesi della valle medesima — dell'importo di lire 250.000.000.

« Si fa presente che ogni ulteriore ritardo, oltre rendere sempre più disagiata la viabilità nelle zone interessate, ostacola l'assunzione al lavoro delle purtroppo numerose centinaia di disoccupati.

(5468)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dare disposizioni affinché vengano stanziati i fondi necessari per la esecuzione dei lavori del 3° lotto del Piano di ricostruzione del comune di Ateleta (L'Aquila).

« Si ricorda che il paese di Ateleta è super-sinistrato di guerra ed ha ancora bisogno dell'intervento dello Stato per il suo risanamento.

(5469)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se risultano fondate le notizie secondo le quali sarebbe prevista la eliminazione di cinque linee ferroviarie, ai sensi della legge 29 novembre 1957, comprese nel Compartimento ferroviario di Bari; e precisamente delle seguenti, interessanti la provincia di Foggia:

1°) Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;

2°) Foggia-Potenza;

3°) Margherita di Savoia-Ofantino;

4°) Foggia-Manfredonia;

5°) Foggia-Lucerna.

« L'interrogante chiede di conoscere se è stato accertato l'esistenza del rapporto limite di 3 a 1 nel supero del *deficit* in ciascuna delle suddette linee ferroviarie e fa presente che esigenze sociali, oltre che economiche, giustificherebbero il mantenimento degli stessi tronchi ferroviari.

(5470)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando si intenda finalmente definire la sistemazione tecnico-patrimoniale

dei due parchi IN.A.-casa di via Figurelle-Barra (Napoli) e quando di conseguenza si intenda disporre l'inizio dei lavori, da tempo attesi e non più dilazionabili.

(5471)

« CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il commissario per il turismo, per sentire come intenda regolare lo sport italiano, specialmente quello del calcio, per mettere fine ad uno stato di cose, che diventa ogni giorno più insopportabile, ed a tutela del patrimonio calcistico nazionale.

(5472)

« LAURO ACHILLE, CAFIERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia stato informato del comportamento del commissario di pubblica sicurezza, dottor Peri, in servizio presso la questura di Trapani, in occasione dell'occupazione, da parte delle maestranze, degli stabilimenti della Florio-Tonnare di Favignana (Trapani), avvenuta il 1° aprile 1959.

« In particolare nella citata occasione ed il giorno successivo, il dottor Peri, nonostante gli impegni assunti nella mattinata, unitamente al tenente colonnello dei carabinieri di Trapani, Giannone, con l'interrogante, faceva prelevare dall'interno dello stabilimento « Centrale » tre degli operai occupanti e due sindacalisti ai quali intimava la cessazione dell'occupazione rappresentandoli anche quali autori del « reato » di occupazione di fabbrica.

« Infine chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dello stesso dottor Peri che, con il suo inopportuno intervento intimidatorio, ha palesemente favorito gli interessi degli industriali Parodi, anziché limitarsi alla tutela dell'ordine pubblico, peraltro già assicurato anche con il concorso degli stessi lavoratori.

(5473)

« MOGLIACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere:

1°) i motivi per cui il ministro non ha reso noti i criteri di valutazione per la corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia e di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 (beni sotto l'articolo 79 del Trattato di pace), mentre sono stati resi noti i criteri di valutazione dei beni di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1325, relativa alla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia, dalla Commissione;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

2°) i motivi per cui mentre al paragrafo b) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946: « Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 », è detto che i prezzi di comune commercio correnti al 1938 in Jugoslavia « saranno adeguati secondo equità » nelle liquidazioni finora effettuate, il coefficiente di valutazione è limitato a solo 20 volte;

3°) se gli indennizzi finora liquidati per i beni sotto l'articolo 79 coincidano o siano inferiori alla valutazione del bene stesso in sede internazionale;

4°) i motivi per cui la liquidazione non viene esaurientemente dimostrata all'interessato al fine di fugare ogni dubbio sulla regolarità della stima e perché possa disporre di dati concreti per un eventuale ricorso, e ciò in considerazione che non si tratta di una elargizione dello Stato, ma dell'indennizzo di un bene privato utilizzato dallo Stato.

(5474) « SCIOLIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere: se non intende provvedere di ufficio alla declassificazione dei terreni in destra e sinistra Voltorno tra Capua e Castelvoltorno da seminativi ad incolti senza attendere la normale revisione, che dovrebbe avvenire nel 1962, allo scopo di evitare ai contadini interessati gli oneri derivanti da una eventuale richiesta di verifica straordinaria; l'importo spese per la costruzione della strada Alberolungo; i criteri adottati per la ripartizione degli oneri tra i consorziati, nonché i criteri di costituzione della commissione che ha provveduto a tale ripartizione.

(5475) « GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere se non ritengano opportuno intervenire nei confronti dell'Aero Club di Catania, il cui presidente avrebbe provveduto per conto dell'ente concessionario dei sedimi dei campi di Sigonella e Fontanarossa per lo sfalcio d'erba di tale prodotto a concedere i sedimi dei campi predetti senza una regolare gara di appalto.

« L'interrogante chiede che a garanzia degli interessi dello Stato, dell'ente e dei terzi, si voglia disporre la effettuazione di una asta pubblica per la concessione dello sfalcio d'erba del campo di Sigonella e Fontanarossa, opportunamente specificando nel bando d'asta se si tratti di « sfalcio erba da pascolo » oppure « sfalcio erba senza pascolo ».

(5476) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere a che punto trovasi la domanda di pensione del sottufficiale di marina Scaramuccia Giovanni fu Pietro, della classe 1918, residente a Sarezzo (Brescia).

(5477) « NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente e necessario provvedere al sollecito completamento dei lavori di sistemazione dell'ultimo tratto della strada n. 161, Val d'Enza, nel territorio della provincia di Massa, in modo che essa, dopo tanti anni di attesa, possa essere aperta al traffico normale nel più breve tempo possibile.

« Gli interroganti ricordano la notevole importanza della strada in oggetto in quanto destinata a congiungere, attraverso il passo « Lagastrello », le provincie di Massa e Spezia a quelle di Parma e Reggio con rilevante vantaggio economico e turistico delle popolazioni interessate.

(5478) « GUERRIERI FILIPPO, MARCONI, NEGRI, BACCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere — in ordine alla circolare n. 1193-C del 17 dicembre 1958, avente come oggetto « competenza al rilascio di licenze per l'apertura e l'esercizio di Supermercati e di altri negozi organizzati per la vendita di generi prevalentemente alimentari con il sistema *self-service* » — se:

1°) per indagini eseguite risulti che i supermercati siano apportatori di reali vantaggi per i consumatori, in particolare per la categoria dei meno abbienti, tenuto anche conto del notevole immobilizzo di capitali che tali iniziative richiedono;

2°) con tale circolare si siano o meno volute apportare modifiche alle precedenti istruzioni impartite con la circolare n. 1081-C del 6 agosto 1957 che indica, tra l'altro, i criteri generali da tenersi presenti per evitare, nel pubblico interesse, un indiscriminato rilascio di nuove licenze di commercio; ovvero, come ritiene il ministro, che le nuove direttive possano essere conciliate con le ricordate istruzioni precedenti;

3°) il ministro ritiene di sottoporre al riesame del Consiglio di Stato la materia che è questione, in particolare per quanto riguarda la sostanziale differenza fra « Supermercato » e « negozio di vendita a *self-service* », non sembrando l'adozione di questa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

moderna tecnica di vendita sufficiente a costituire criterio differenziale fra quest'ultimo ed il negozio di tipo tradizionale.

(5479)

« DELLE FAVE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali quantitativi di grano sono stati messi a disposizione delle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, per la assegnazione, in base alle vigenti disposizioni in materia, ai coltivatori diretti danneggiati dalle avversità atmosferiche.

(5480)

« GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la funzionalità dell'ufficio postale del comune di Gragnano (Napoli), che dispone oggi per una popolazione servita di 20.000 abitanti dello stesso numero di postini — tre soltanto — di cui disponeva ben 35 anni addietro, allorché la popolazione servita non superava i 10.000 abitanti.

(5481)

« GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene opportuno richiamare gli organi competenti dell'I.N.A.I.L. affinché provvedano con più sollecitudine alla costituzione e liquidazione delle rendite infortunistiche in favore dei lavoratori; all'interrogante risulta, sia per le rendite agricole che per quelle industriali, l'I.N.A.I.L. impiega un periodo eccessivo (non prima di 6 mesi dalla avvenuta guarigione clinica).

« L'interrogante desidera inoltre sapere i motivi per cui, la sede di Chieti ad esempio, non liquida le rendite di passaggio previste dalla legge, ai lavoratori affetti da silicosi polmonare che pur ne hanno fatto richiesta da diversi mesi.

(5482)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritenga legittima la pretesa della Federazione mutue nazionali coltivatori diretti di imporre alle mutue comunali l'acquisto di una bandiera tricolore con simbolo di vanga e spighe e se non ritenga di intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per la tutela della autonomia amministrativa delle mutue comunali dei coltivatori diretti e del patrimonio stesso di detti enti.

(5483)

« GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare il sistema di corrispondere ai dirigenti degli uffici di collocamento dei capoluoghi e delle sezioni distaccate la percentuale dell'1,20 per cento sull'importo della indennità di disoccupazione erogata ai lavoratori agricoli.

« Tale percentuale veniva corrisposta ai predetti fino a che il Ministero, a seguito dell'inquadramento dei collocatori comunali, non credette opportuno incamerarla assieme al compenso mensile che i collocatori percepivano dall'Ufficio provinciale contributi unificati come corrispondenti.

« Tale provvedimento evidentemente, mentre si è rilevato esatto per i collocatori comunali, non ha invece alcun fondamento logico nei confronti dei dirigenti degli uffici di collocamento dei capoluoghi e delle sezioni staccate.

(5484)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il commissario per il turismo, per sapere se, a seguito della richiesta di annullamento dei campionati assoluti dilettantistici di pugilato, ritiene doveroso che la conclusione dell'inchiesta relativa preceda il congresso nazionale della federazione pugilistica italiana in programma il 26 aprile 1959 a Napoli, e ciò perché gli eventuali colpiti da provvedimenti disciplinari perderebbero ogni diritto di partecipazione al congresso suddetto a norma dell'articolo 82 dello Statuto federale.

(5485)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponde a verità che è imminente la presentazione di un disegno di legge di iniziativa del Governo per l'aumento di 300 posti di magistrati di appello.

« Poiché un tale provvedimento legislativo indubbiamente risponde a sentite esigenze di un adeguamento degli organici della Magistratura, allo accresciuto volume degli affari giudiziari in relazione anche all'aumento della popolazione, l'interrogante fa considerare al ministro come sarebbe necessario che il previsto aumento di organico venisse attuato con criteri di assoluta urgenza.

« Inoltre, poiché sembra che con il progetto in corso si avrebbe intenzione di scaglionare i posti previsti in aumento nel periodo di cinque anni, l'interrogante intende conoscere dal ministro, ove non fosse possibile ottenere un frazionamento meno prolungato nel tempo, se

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

non reputa opportuno e rispondente ad obiettive necessità che l'aumento deciso cominci a decorrere dal 1959.

« Automaticamente, in base al vigente ordinamento giudiziario, la maggiore aliquota di posti disponibili verrebbe distribuita tra i vari sistemi di promozione e, con siffatto provvedimento, l'attuale grave disagio dei giudici in attesa della promozione in appello, che ha avuto una sua recente manifestazione in occasione dell'assemblea di Bari, verrebbe in gran parte eliminato.

(5486)

« PREZIOSI COSTANTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, in considerazione del lungo periodo di lodevole servizio prestato nell'arma dei carabinieri da alcuni tenenti di complemento, oggi in turno di avanzamento, non ritenga equo disporre che sia loro evitato il collocamento in congedo, all'atto della promozione a capitano, e siano invece trattenuti in servizio fino a quando non avranno maturato il periodo minimo di anzianità per conseguire la pensione ordinaria; e per conoscere inoltre se non ritenga utile e doveroso dare ai più meritevoli tenenti e capitani di complemento, trattenuti in servizio nell'arma, la possibilità di transitarli nel ruolo permanente, mediante concorsi interni.

(5487)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano giusto ed opportuno la progettazione e costruzione, nei pressi di Chieti Scalo, di un congruo numero di alloggi di servizio per agenti delle ferrovie dello Stato da destinare a coloro che ne hanno diritto e che versano in precarie condizioni economiche e provvedere, inoltre, alla costruzione di appartamenti I.N.A.-Casa per ferrovieri esclusi da assegnazione di alloggi di servizio.

« Si chiede, infine, di sapere se non si ritenga provvedere al più presto a quanto sopra esposto, in considerazione del particolare disagio in cui si trova il benemerito personale delle ferrovie dello Stato di Chieti Scalo che, come è noto, è escluso dal partecipare alle normali assegnazioni degli appartamenti costruiti dall'I.N.A.-Casa.

(5488)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione del tratto Bologna-Malalbergo della strada statale n. 64 della Porrettana.

« L'interrogante fa presente l'opportunità di studiare possibili rettifiche del tracciato e l'urgenza di eliminare il vecchio binario ferroviario che occupa in più punti l'area stradale con evidente pregiudizio del traffico.

(5489)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere con quali criteri si è proceduto alla promozione per merito comparativo dei funzionari dell'Istituto nazionale assicurazione malattie (I.N.A.M.), recentemente effettuata, dato che i primi classificati per ogni grado, inquadrati con le ultime decisioni sul regolamento organico, sono stati omessi, e preferiti invece quelli che occupavano in graduatoria i posti successivi.

(5490)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere i precisi impegni che la Cassa del Mezzogiorno ha preso od intende prendere per il rifornimento idrico di Capri, anche in relazione alle considerazioni ed ai voti del consiglio comunale nella recente riunione per il rinnovo della concessione alla Sippic.

(5491)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali il Ministero non ha ancora provveduto alla formale concessione del contributo dello Stato per la spesa occorrente per la esecuzione delle opere relative alla costruzione delle scuole elementari in Altopascio (Lucca) e della scuola materna nella frazione di Spianate dello stesso comune.

« Gli interroganti desiderano porre in rilievo come il Ministero della pubblica istruzione con note n. 4988 e 4989 del 16 luglio 1958 abbia comunicato al comune di Altopascio che quel Ministero, d'intesa con quello dei lavori pubblici, aveva incluso le opere indicate nel programma dei lavori da finanziare sui fondi dell'esercizio finanziario 1957-58 coi benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

« È appunto per questi precedenti di completa assicurazione sul contributo dello Stato che le popolazioni interessate si dolgono dell'ingiustificato ritardo frapposto dal Ministero dei lavori pubblici alla concessione del contributo ed intendono sollecitarne la attività perché siano realizzate le opere dal comune progettate.

(5492)

« AMADEI, LIBERATORE ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, intorno alla pratica di pensione di reversibilità di Pancera Maria, vedova di Casoni Ulderico, nato il 4 marzo 1904 a Villa Poma (Mantova) e ucciso dai nazifascisti a San Bernardino Briona (Novara) il 17 settembre 1944.

« L'Istituto della previdenza sociale ha respinto il ricorso della signora Pancera, negando la pensione di reversibilità, perché nei cinque anni precedenti la data della morte, non erano stati versati a favore del Casoni i 52 contributi richiesti e ciò malgrado che il ricorso fosse accompagnato dalle dichiarazioni dei titolari delle seguenti aziende, i quali attestano di aver avuto alle loro dipendenze il Casoni fra il 1939 ed il 1944 e di aver versato a suo favore i prescritti contributi:

ditta Ochetta Andrea, Monticello (Novara) Cascina Brusà;

ditta Fratelli Abeli, Monticello (Novara);

ditta Lombi Battista, Morghengo (Novara) Cascina Fasola;

ditta Allevi Carlo, Morghengo (Novara);

ditta Fratelli Aschei, San Bernardino (Novara) Tenuta Agnello.

(5493)

« SCARPA ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere se sono a conoscenza dell'azione in corso negli Stati Uniti per la riabilitazione di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti e quali iniziative intendono prendere in solidarietà con questa azione promossa dal comitato presieduto dal deputato democratico di Merford, J. Cella, di origine italiana, presentatore del disegno di legge per la revisione del processo che in questi giorni è stato respinto dalla commissione legislativa del Parlamento del Massachusetts. Il « Sacco-Vanzetti Memorial Committee » si è impegnato a continuare la propria azione, senza attendere che decorra l'anno del rinvio deciso dal comitato legislativo, per sottoporre la richiesta di riabilitazione direttamente al governatore del Massachusetts.

« Bartolomeo Vanzetti, piemontese, venditore ambulante a Plymouth, e Nicola Sacco, pugliese, calzolaio, ambedue emigranti anarchici vennero arrestati il 5 maggio del 1920, durante un periodo di persecuzioni e provocazioni scatenate dal Governo di Washington contro tutto il movimento rivoluzionario negli Stati Uniti, quando decine di migliaia di « sovversivi », particolarmente stranieri, ven-

nero arrestati, torturati, deportati. I due italo-americani vennero accusati di avere ucciso un riscuotitore delle imposte e Vanzetti venne incolpato pure di una fallita grassazione contro un altro riscuotitore delle imposte, accusa per la quale venne condannato a 15 anni di detenzione, in mancanza di prove e avendo avuto oltre 20 testimoni a suo favore, perché « moralmente nemico delle istituzioni ». Entrambi, in base alla succitata imputazione comune — pur avendo avuto oltre 80 testimoni a favore — furono condannati a morte e dopo 7 anni 3 mesi e 18 giorni di carcere, il 22 agosto 1927 venne giustiziati.

« Nel novembre del 1925 un giovane criminale portoghese, Celestino F. Madeiros, confessò di essere l'autore del delitto imputato a Sacco e Vanzetti e nel 1928 l'ex galeotto Frank Silva ammise di essere stato l'autore della grassazione di cui era stato imputato Vanzetti.

« È doveroso ricordare che intorno a questi due nostri connazionali avvenne la più grande mobilitazione di massa internazionale della storia e che lo stesso Governo italiano, fascista, d'allora intervenne in favore di Sacco e Vanzetti.

« In considerazione della gravità dell'ingiustizia, che portò alla sedia elettrica Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, e del fatto che trattasi di due valorosi lavoratori italiani, gli interpellanti si permettono di rilevare che, di fronte all'azione in corso per il postumo riconoscimento dell'innocenza di questi connazionali, sarebbe quanto mai giusto ed opportuno che il Parlamento ed il Governo italiani si associassero all'iniziativa per la riabilitazione dei due connazionali, intervenendo presso le competenti autorità dello Stato del Massachusetts.

(291) « VIDALI, PAJETTA GIULIANO, INGRAO, COLOMBI ARTURO, ALBERGANTI, RAVAGNAN, CAVAZZINI, POLANO ».

Mozione.

« La Camera,

ritenuto che la recentissima pronuncia del Sant'Ufficio viola la norma concordataria, in quanto introduce nella coscienza degli elettori motivi rivolti a coartare la loro libera scelta politica;

constatato che l'intervento ecclesiastico non si fonda più, come nel passato, su preclusioni ideologiche o dottrinarie, ma mira a sostenere politicamente un partito ed a colpire i suoi avversari, anche se dichiaratamente professino la fede cattolica;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

preso atto che di conseguenza l'Episcopato siciliano ha diramato un invito agli elettori, che potrebbe interamente falsare i reali termini della prossima lotta elettorale in Sicilia,

invita il Governo ad intervenire perché sia rispettato l'articolo 43 del Concordato.

(39) « DE MARTINO FRANCESCO, NENNI, PERTINI, FERRI, LOMBARDI RICCARDO, BASSO, PIERACCINI, BENSI, BRODOLINI, JACOMETTI, AMADEI, DE LAURO MATERA ANNA, GHISLANDI, LUZZATTO, CODIGNOLA, SCHIAVETTI, CORONA ACHILLE, MINASI, PREZIOSI COSTANTINO, GATTO VINCENZO, ANDÒ, GAUDIOSO, MUSOTTO, MUGLIACCI, CALAMO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Sollecito nuovamente la discussione della mozione Gullo relativa alla convocazione dei comizi elettorali in Firenze ed in altri comuni.

PRESIDENTE. La Presidenza ha sollecitato il ministro dell'interno, il quale si è riservato di proporre quanto prima una data per la discussione.

La seduta termina alle 19,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BONOMI ed altri: Abolizione dell'imposta sul valore globale netto delle successioni e modificazioni alle norme sull'imposta di successione, registro ed ipotecaria per le successioni, divisioni e trasferimenti di fondi rustici (145);

DANIELE: Modificazioni alle leggi in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni (155);

AUDISIO ed altri: Esenzione dall'imposta di successione, di bollo, di registro e dall'imposta ipotecaria nei trapassi di valore nella proprietà contadina (205);

DE MICHELI VITTURI ed altri: Sistemazione di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (286);

SCALIA: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1954, n. 604, riguardante modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina (369);

LUCIFREDI ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale (854).

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani ed ai loro familiari (592);

e delle proposte di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore degli artigiani (*Urgenza*) (42);

PIERACCINI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani (*Urgenza*) (190),

Relatore: Repossi.

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto Internazionale del Freddo, firmata a Parigi il 1° dicembre 1954 (501);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957 (502).

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive modificazioni (*Urgenza*) (714) — Relatore: Vicentini;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (549) — Relatore: Lombardi Ruggero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI